



1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

In vigore dal 24.10.2023 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di titoli e altri strumenti finanziari e la prestazione di altri servizi di investimento della CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

CONTENUTO

- Articolo 1:** Disposizioni generali.
- Articolo 2:** Definizioni.
- Articolo 3:** Oggetto della normativa.
- Articolo 4:** Identificazione dei clienti.
- Articolo 5:** Patrimonio del cliente e la sua tutela.
- Articolo 6:** Agenti finanziari, agenti di investimento vincolati e imprese di investimento.
- Articolo 7:** Acquisto e vendita di strumenti finanziari.
- Articolo 8:** Presentazione e ricezione del ordine.
- Articolo 9:** Sistema di conferma degli ordini.
- Articolo 10:** Gestione del portafoglio.
- Articolo 11:** Deposito e gestione di strumenti finanziari.
- Articolo 12:** Negoziazione a Credito
- Articolo 13:** Rischi di investimento

Articolo 1

Disposizioni generali

1.1

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., N. di registro: 36 853 054, iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale Municipale di Bratislava III, Sezione Sa, Iscrizione n. 4295/B, (di seguito denominata "Agente di borsa") rilascia le presenti Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori (di seguito denominate "CGC") allo scopo di regolare i diritti e gli obblighi fondamentali tra il Cliente e l'Agente di borsa nella fornitura di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori (di seguito denominati anche "Servizi di Investimento") nella ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini del Cliente, nella gestione del portafoglio, nella tenuta dei registri, nella gestione, nella custodia, nell'acquisto o nella vendita di strumenti finanziari e altri titoli.

I.

Le CGC sono vincolanti per le Parti contraenti nella loro interezza e costituiscono parte integrante del Contratto. Il rapporto contrattuale tra il Cliente e l'Agente di borsa si costituisce sottoscrivendo il Contratto, il cui oggetto è la prestazione di servizi di investimento. Uno specifico accordo scritto delle Parti contraenti, contenuto nel Contratto può escludere la validità di alcune disposizioni o disciplinare diversamente alcuni diritti e obblighi derivanti dalle presenti CGC. Le presenti CGC regolano anche i rapporti giuridici derivanti da contratti per servizi di investimento che l'Agente di borsa ha cessato di eseguire,

Articolo 14: Esecuzione di negoziazioni in valuta estera.

Articolo 15: Valutazione del valore del portafoglio del Cliente.

Articolo 16: Tariffario dei servizi.

Articolo 17: Diritti e obblighi del Cliente.

Articolo 18: Diritti e obblighi dell'Agente di borsa.

Articolo 19: Cessazione del rapporto contrattuale.

Articolo 20: Tutela dei dati personali e delle informazioni.

Articolo 21: Proprietà intellettuale

Articolo 22: Reclami.

Articolo 23: Informazioni sul rischio di mercato.

Articolo 24: Obbligo di informazione.

Articolo 25: Notificazione di documenti.

Articolo 26: Disposizioni finali.

o li ha sostituiti con un altro tipo o nome di servizio di investimento.

1.3

Le CGC sono disciplinate dalle disposizioni pertinenti della Legge n. 566/2001 Racc. sui titoli e i servizi d'investimento e sugli emendamenti e le integrazioni di alcune leggi (di seguito "Legge sui T"), e successive modifiche, nonché dalle disposizioni pertinenti del Regolamento , della legge n. 513/1991 Racc. Codice commerciale e successive modifiche, Legge n. 40/1964 Racc. Codice civile ai fini delle successive normative,

www.investingfox.com



nonché le disposizioni di altre norme giuridiche generalmente vincolanti.

Le CGC sono pubblicate e disponibili per i clienti dell'Agente di borsa in forma scritta presso gli esercizi commerciali dell'Agente di borsa e in forma elettronica sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com.

Articolo 2 Definizioni

2.1

Ai fini delle presenti CGC e dei Contratti, i termini definiti nel presente articolo avranno il significato definito nel presente articolo. Nelle presenti CGC sono indicati in lettere maiuscole. I termini possono essere indicati al singolare o al plurale.

2.2

Operazioni attive consentono al Cliente di disporre direttamente dei fondi e degli strumenti finanziari presenti sul Conto, in particolare di inserire ordini di vendita e di acquisto di titoli o di altri strumenti finanziari.

2.3

Strumento di autenticazione è uno strumento rilasciato/dato dall'Agente di borsa al Cliente, attraverso il quale il Cliente effettua il login (si autentica) per i Servizi di Comunicazione Elettronica. Gli strumenti di autenticazione sono un nome utente (login) e una password.

2.4

Strumento di Autorizzazione è lo strumento emesso/comunicato dall'Agente di borsa al Cliente allo scopo di autorizzare l'Ordine/gli Ordini. Lo strumento di autorizzazione è un messaggio SMS contenente un Codice di sicurezza.

2.5

Strumento di sicurezza è una denominazione comune per uno strumento di autenticazione e/o di Autorizzazione.

2.6

Codice di sicurezza è un valore numerico o un altro codice generato dallo Strumento di Autorizzazione che viene utilizzato per autorizzare un Ordine da parte del Cliente.

2.7

Piano tariffario dell'Agente di borsa (Tariffario dei servizi): Stabilisce le tariffe per i singoli prodotti e servizi. Il piano tariffario è pubblicato nella sede dell'Agente di borsa, presso gli esercizi commerciali e in forma elettronica sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com.

2.8

Titoli (T): Sono un documento di valore monetario nella forma prescritta dalla legge, a cui sono legati determinati diritti ai sensi della Legge sui Titoli e in conformità alle leggi specifici, in particolare il diritto di rivendicare determinati adempimenti patrimoniali o di esercitare determinati diritti nei confronti di persone designate dalla legge.

2.9

Depositario centrale di titoli (DCT): Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., con sede in Bratislava, (via) 29. augusta 1/A, CAP: 814 80, N. di registro: 31 338 976.

2.10

Contratto per differenza ("CFD") intende un contratto per differenza che segue le variazioni del prezzo di un'attività sottostante. Il CFD è uno strumento finanziario.

2.11

Valore target del portafoglio: è la somma dei depositi effettuati da un investitore regolare senza commissione d'ingresso.

2.12

Depositario: Un'entità che svolge, in particolare, la registrazione, la gestione o la custodia di strumenti finanziari o di operazioni di pagamento, sempre in conformità alle consuetudini e alle leggi applicabili e ai regolamenti nazionali pertinenti dei rispettivi mercati dei capitali.

2.13

Česká národní banka (Banca Nazionale Ceca) (CNB): l'autorità di vigilanza del paese ospitante (Repubblica Ceca), con sede legale in Praga 1, Na Příkopě 28 CAP: 115 03, in cui l'Agente di borsa ha costituito una succursale, in conformità con la Legge sui Titoli, al fine di fornire servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori ai Clienti nel territorio



della Repubblica Ceca. L'autorità dello Stato ospitante esercita la vigilanza, in particolare per quanto riguarda le regole delle attività dell'Agente di borsa in relazione ai Clienti nell'ambito della fornitura di servizi di investimento sul territorio della Repubblica Ceca in conformità alla Legge n. 256/2004 Coll. sulla commercializzazione sul mercato dei capitali.

2.14

Strumenti finanziari: Ai fini delle presenti CGC, si tratta in particolare di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, certificati azionari o titoli emessi da organismi di investimento collettivo esteri, certificati temporanei, certificati di deposito, buoni del tesoro, cedole, cambiali, titoli emessi al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca (in prosieguo "SVK"), che sono associati a diritti analoghi a quelli dei titoli summenzionati (art. 5 della Legge sui T). Ai fini delle presenti CGC, per strumenti finanziari si intendono strumenti finanziari, derivati e altri titoli.

2.15

Valore del Portafoglio del Cliente: Il valore totale del Portafoglio, determinato dalla somma dei valori correnti degli strumenti finanziari e della liquidità presenti nel portafoglio del Cliente.

2.16

Consulenza sugli investimenti: Significa fornire delle raccomandazioni personali al Cliente su sua richiesta o su iniziativa del fornitore di servizi di investimento nell'ambito di una o più negoziazioni con strumenti finanziari.

2.17

Attività di Investimento: Il processo a partire da determinazione di una strategia di investimento, sottoscrizione di un contratto e la conversione di fondi o titoli in strumenti finanziari al fine di valorizzarli.

2.18

ISIN/Ticker/Simbolo: La designazione di un titolo secondo il sistema di numerazione internazionale per l'identificazione dei titoli.

2.19

Cliente: Una persona fisica o giuridica con cui l'Agente di borsa ha stipulato un Contratto per la prestazione di servizi di investimento o che sta negoziando un rapporto contrattuale con l'Agente di borsa. Il Cliente

ai sensi del Contratto può anche essere un minorenne di età inferiore ai 18 anni (di seguito denominato "Minorenne") rappresentato dal suo rappresentante legale (di seguito denominato "Fondatore"). Le disposizioni del punto 4.7 e dei punti successivi delle Condizioni Generali di Contratto si applicano, in modo adeguato, alle azioni del Fondatore per conto del Minorenne. I dati che per loro natura non possono essere compilati secondo i dati del Minorenne (ad esempio, e-mail, telefono cellulare) saranno sostituiti dal Fondatore con i propri dati. I titoli sono registrati a nome del Minorenne. Fino al compimento del 18° anno di età del Minorenne, il Fondatore gestirà il Portafoglio.

Portafoglio clienti: Il patrimonio del Cliente consiste in strumenti finanziari e titoli o in fondi destinati all'acquisto di strumenti finanziari o altri titoli.

2.21

Questionario cliente/test per l'investitore: Le informazioni sul Cliente, le informazioni sulla sua situazione finanziaria, sulle sue intenzioni/obiettivi di investimento, sulle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, sulla sua capacità di sopportare le perdite e sulla sua attitudine al rischio, fornite dal Cliente all'Agente di borsa compilando il questionario. I dipendenti dell'Agente di borsa autorizzati all'interno della struttura organizzativa a prestare servizi di investimento, gli agenti finanziari, gli agenti di investimento vincolati e le imprese di investimento, sono tenuti a esaminare tutte le informazioni necessarie per elaborare proposte al Cliente, nei casi previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della situazione finanziaria del Cliente, delle sue intenzioni di investimento, della sua esperienza, delle sue conoscenze e della sua attitudine al rischio e alle perdite. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a presentare al Cliente un questionario di investimento contenente un test di adeguatezza o di idoneità, a seconda dei casi, in conformità alla normativa vigente.

2.22

Conto e Sottoconto del Cliente è un conto del proprietario di Titoli e Strumenti Finanziari, che l'Agente di borsa tiene nelle valute concordate per il

www.investingfox.com



Cliente nei suoi registri separatamente dai registri dei suoi Strumenti Finanziari e dei Fondi, così come separatamente dagli Strumenti Finanziari e dai Fondi di altri Clienti.

2.23

Negoziazioni a margine sono negoziazioni di Strumenti finanziari in cui l'acquirente corrisponde una parte dei propri fondi e il resto dei fondi gli viene prestato dall'Agente di borsa.

2.24

MiFID II: La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2.25

Regolamento: Il Regolamento (UE) Commissione (EÚ) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle imprese di investimento, nonché le definizioni previste ai fini di tale direttiva.

2.26

Banca nazionale della Slovacchia (NBS): Centrálna banka Slovenskej republiky (Banca centrale della Repubblica slovacca) (autorità di vigilanza del Paese d'origine con sede in Bratislava - Repubblica slovacca, (via) Imricha Karvaša 1, CAP: 813 25) costituita dalla Legge n. 566/1992 Racc. sulla Banca Nazionale della Slovacchia.

2.27

Cliente non professionale è inteso come la categoria a cui appartiene il livello più alto di protezione del Cliente ai sensi della Legge sui Titoli. In conformità alle sue regole di classificazione dei clienti, l'Agente di borsa ha classificato tutti i suoi clienti nella categoria "clienti non professionali". Il Cliente ha il diritto di richiedere per iscritto di essere riclassificato in una categoria di clienti diversa da quella di "cliente non professionale" solo a condizione che soddisfi le condizioni per la riclassificazione in una categoria diversa, stabilite nella Legge sui Titoli. Tuttavia, l'Agente di borsa avverte espressamente il Cliente che la classificazione in una categoria di clienti diversa da quella di "cliente non professionale" è associata a un livello inferiore di protezione del Cliente.



2.28

Agente di borsa: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., N. di registro: 36 853 054, capitale sociale: Euro 126 000,00 versati integralmente. L'Agente di borsa è iscritto nel Registro delle Imprese c/o il Tribunale municipale di Bratislava III, sezione: Sa, Inserzione N: 4295/B. L'Agente di borsa è autorizzato a fornire servizi di investimento nell'ambito definito dalla decisione della Banca Nazionale della Slovacchia n. ODT-5059-3/2012 e n. ODT-9332/2014-1 e successive modifiche. L'ambito dettagliato dei servizi di investimento, delle attività di investimento e dei servizi accessori che l'Agente di borsa è autorizzato a fornire ai propri Clienti in conformità alle autorizzazioni di cui sopra è pubblicato sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/o-nas, www.investingfox.com.

2.29

Giorno di negoziazione: Qualsiasi giorno in cui vengono eseguite negoziazioni sul mercato dei capitali. Ai fini dei presenti termini e condizioni, si intende qualsiasi giorno lavorativo, vale a dire esclusi i giorni festivi e le festività. Un giorno di negoziazione non è nemmeno un giorno in cui l'Agente di borsa non fornisce servizi di investimento per motivi operativi.

2.30

Operazioni passive consentono al Cliente di ottenere informazioni, in particolare, sullo stato e i movimenti del Conto del Cliente.

2.31

Leva nella negoziazione di CFD indica il rapporto tra il volume dell'operazione e il Margine Iniziale. Un rapporto di 1:100 significa che il Margine iniziale richiesto per aprire una posizione è 100 volte inferiore al volume dell'operazione.

2.32

Adempimenti: tasse, commissioni o altri benefici monetari o non monetari.

2.33

Profitto/perdita mobile nell'ambito di negoziazioni di CFD indica il profitto/perdita corrente nelle Posizioni aperte calcolato/-a alle Quotazioni correnti.

2.34

Specimen di firma autografa: è un facsimile di firma del Cliente, o delle persone autorizzate ad agire per conto del Cliente (persona autorizzata), e la www.investingfox.com



specificazione delle modalità e della portata delle loro azioni se tali persone sono nominate dal Cliente. Lo specimen di firma completo e il facsimile sarà indicato e confermato dal Cliente con la propria firma sul Contratto stipulato tra il Cliente e l'Agente di borsa. A meno che il Cliente non indichi specificamente il proprio Specimen di firma autografa nel Contratto, la firma del Cliente sul Contratto varrà come modello di firma. Lo specimen di firma autografa costituisce quindi parte integrante del Contratto e serve a identificare il Cliente. Se il Contratto viene concluso utilizzando la piattaforma online dell'Agente di borsa o a distanza, l'Agente di borsa considererà la firma sul documento d'identità del Cliente o della Persona Autorizzata come Specimen di firma. Il Cliente o la Persona Autorizzata hanno il diritto di aggiornare il proprio Specimen di firma con l'Agente di borsa in qualsiasi momento. Una persona autorizzata non può essere una persona che agisce in nome e per conto dell'Agente di borsa, una persona che ha un rapporto di lavoro o un rapporto analogo con l'Agente di borsa né una persona che si trova in una posizione particolare rispetto all'Agente di borsa, in particolare/non esclusivamente - agente finanziario, agente collegato ai sensi degli art.li 6 e 12 della legge n. 186/2009 sull'intermediazione finanziaria e sulla consulenza finanziaria e sulla modifica e integrazione di alcune norme (di seguito "LIFCF"), o imprese di investimento o entità ai sensi di altre leggi pertinenti in vigore in uno Stato membro dell'Unione Europea (in prosieguo "imprese di investimento"), ad eccezione dei casi previsti dalla legislazione, come, ad esempio, l'accettazione e l'inoltro degli ordini del Cliente alle condizioni specificate dalla Legge sui Titoli.

2.35

Piattaforma significa un meccanismo elettronico gestito e mantenuto dall'Agente di borsa, costituito da una piattaforma di trading, attrezzature informatiche, software, database, hardware per le telecomunicazioni, programmi e attrezzature tecniche che consentono le attività di negoziazione del Cliente in strumenti finanziari attraverso il Conto Cliente. La Piattaforma fa parte dei Servizi di comunicazione elettronica ai sensi delle CGC.



2.36

Regolamenti applicabili indicano (a) i regolamenti o altre norme emanate dalle autorità di regolamentazione competenti che hanno giurisdizione sull'Agente di borsa (in particolare la Banca Nazionale della Slovacchia); (b) le Regole del Mercato di riferimento; e (c) tutte le altre leggi, regolamenti e norme applicabili della Repubblica Slovacca e dell'Unione Europea.

2.37

Ordine indica un'istruzione (o set/un insieme di ordini) o qualsiasi altro ordine o richiesta autorizzata dal Cliente consegnata all'Agente di borsa in relazione a un'Operazione Attiva eseguita tramite il Servizio di Comunicazione Elettronica o un ordine di esecuzione di un servizio di investimento presentato di persona, per posta o per telefono.

2.38

Cliente professionale indica una categoria di Clienti che hanno la competenza, l'esperienza e le conoscenze per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare adeguatamente i rischi connessi. I Clienti Professionali sono le persone specificate nell'art. 8a co. 2 della Legge sui Titoli.

2.39

Procedura di reclamo: Un documento che regola i diritti e gli obblighi reciproci che sorgono tra l'Agente di borsa e il Cliente in relazione all'applicazione dei reclami da parte del Cliente nei confronti dell'Agente di borsa in merito alla qualità e alla correttezza dei servizi forniti dall'Agente di borsa. La Procedura di reclamo è pubblicata dall'Agente di borsa presso gli esercizi commerciali e in forma elettronica sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com.

2.40

Servizio eTrader è una parte dei Servizi di Comunicazione Elettronica, che consente la comunicazione elettronica criptata tra il Cliente e l'Agente di borsa attraverso la rete informatica pubblica Internet.

2.41

Servizi di Comunicazione Elettronica sono servizi, il cui oggetto è la compravendita di titoli o altri Strumenti

www.investingfox.com



Finanziari, forniti dall'Agente di borsa, e che consentono la comunicazione a distanza tra il Cliente e l'Agente di borsa attraverso speciali apparecchiature tecniche e software nell'ambito di Operazioni Attive o Operazioni Passive.

2.42

Operazione è qualsiasi transazione finanziaria o non finanziaria eseguita sul Conto del Cliente tramite i Servizi di Comunicazione Elettronica.

2.43

Conto coniugale è il conto congiunto dei coniugi. Ciascun coniuge è autorizzato a presentare ordini di acquisto e vendita di azioni all'Agente di borsa, a ottenere informazioni sugli ordini e sulle operazioni effettuate, comprese le informazioni sul saldo del conto, e a ricevere le relazioni scritte necessarie a tal fine. L'agire di uno dei coniugi vincola entrambi i coniugi in solido.

2.44

Rendimento: I ricavi dalla vendita di titoli, dal rimborso del valore nominale, dal riscatto, dalla rivendita e dai proventi ricevuti dai titoli in portafoglio (principalmente interessi, cedole, dividendi) per il periodo di riferimento.

2.45

Sito web/Sito indica il sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk e/o www.investingfox.com e qualsiasi altro sito web che l'Agente di borsa possa gestire.

2.46

Titoli esteri: Un titolo negoziato e regolato al di fuori del territorio della Repubblica slovacca, o un titolo le cui transazioni sono regolate al di fuori del territorio della Repubblica slovacca.

2.47

Legge sui Titoli: Legge n. 566/2001 Racc. sui titoli e i servizi di investimento e modifica e integrazione di determinate leggi (Legge sui titoli) e successive prescrizioni di Legge.

2.48

GDPR:

Legge n. 18/2018 sulla tutela dei dati personali e sulla modifica e integrazione di alcune leggi ai fini delle successive normative. Nel caso di riferimento al GDPR,

l'Agente di borsa fa riferimento anche al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, direttamente applicabile, che vincola tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

2.49

Conto di raccolta (feeder): conto in denaro dell'Agente di borsa, su cui sono depositati i fondi del Cliente o di più Clienti, che funge da collegamento bancario tra il Cliente e l'Agente di borsa nel processo di investimento, tenuto separatamente a questo scopo in un istituto bancario.

2.50

LIFCF: la Legge n. 186/2009 sui servizi di intermediazione e consulenza finanziaria e sulla modifica e integrazione di alcune leggi ai fini delle successive normative.

2.51

Contratto: Contratto per la prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori con strumenti finanziari e titoli, contratto di compravendita di un titolo, contratto di gestione del portafoglio di titoli, contratto di gestione dei titoli, contratto di consulenza sugli investimenti, altri contratti per la prestazione di servizi di investimento o contratti che si riferiscono alla normativa a sostegno delle presenti CGC conclusa tra l'Agente di borsa e il Cliente.

Articolo 3

Oggetto della normativa

3.1

L'Agente di borsa, indicato nel Contratto anche come "Commissionario o Mandatario", secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto e in conformità alle istruzioni del Cliente (indicato nel Contratto anche come "Committente", "Cliente" o "Mandante"), alle leggi generalmente applicabili, alle regole e agli usi dei mercati finanziari nazionali ed esteri e, se del caso, alle condizioni di negoziazione di terzi, che l'Agente di borsa utilizzerà per adempiere ai propri obblighi, intraprenderà, per conto proprio o per conto del

www.investingfox.com



Ciente, attività volte a ottenere l'acquisto o la vendita di titoli o altri strumenti finanziari, o la loro acquisizione iniziale, o la fornitura di altri servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori forniti dall'Agente di borsa.

3.2

L'Agente di borsa può fornire al Cliente un Prestito o un Finanziamento attraverso una terza parte, allo scopo di eseguire una negoziazione in Strumenti Finanziari ai sensi di un Addendum di negoziazione a Credito a un Contratto di Commissione per l'acquisto o la vendita di un titolo.

3.3

Le CGC costituiscono parte integrante del Contratto o dei Contratti di cui al paragrafo precedente, stipulati tra l'Agente di borsa e il Cliente (in prosieguo anche "Contratti"). Se i Contratti contengono accordi in conflitto con le presenti CGC, prevarranno gli accordi contenuti nei Contratti, a meno che non sia stato concordato diversamente.

3.4

L'Agente di borsa può fornire al Cliente tutti i servizi di investimento, le attività di investimento e i servizi di investimento accessori per la prestazione dei quali è autorizzato dalla Banca Nazionale della Slovacchia, la quale svolge la vigilanza sull'Agente di borsa. Se l'Agente di borsa fornisce al Cliente un servizio di investimento per il quale non dispone della relativa autorizzazione, tale prestazione non invalida il Contratto stipulato al momento della fornitura di tale servizio (Art. 3 della Legge n. 513/1991 Coll., Codice Commerciale ai fini delle successive normative). Nella fornitura di servizi di investimento, l'Agente di borsa ha il diritto di avvalersi di un'altra persona autorizzata per adempiere ai suoi obblighi a sua discrezione, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente; se necessario, l'Agente di borsa ha il diritto di stipulare un contratto per conto del Cliente a questo proposito.

3.5

L'Agente di borsa fornisce al Cliente servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nella valuta del mercato dei capitali su cui viene eseguito il servizio di investimento in questione.

3.6

Il Cliente è tenuto a fornire all'Agente di borsa tutta l'assistenza necessaria perché quest'ultimo possa adempiere agli obblighi previsti dai Contratti. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Agente di borsa un compenso per la sua attività, che comprende il compenso e i costi indicati nel Tariffario dei servizi.

Articolo 4

Identificazione dei clienti

4.1

Il Cliente dimostra la propria identità presentando un documento di identità. La verifica dell'identità del Cliente, della correttezza dei dati di identificazione e dell'autenticità delle firme di altre persone autorizzate sarà effettuata dall'Agente di borsa. Il Cliente è tenuto a soddisfare qualsiasi richiesta dell'Agente di borsa per ogni negoziazione. L'Agente di borsa è tenuto a rifiutare l'esecuzione della negoziazione preservando l'anonimato del Cliente.

4.2

L'identità del Cliente è comprovata da una carta d'identità in corso di validità, quando si eseguono negoziazioni tramite dispositivi tecnici, l'identità è comprovata da un numero di identificazione speciale o da un codice simile assegnato dall'Agente di borsa al Cliente e dai dati di autenticazione concordati dall'Agente di borsa con il Cliente, oppure da una firma elettronica in conformità a una legge specifica. Prima di impostare questo processo, è stata fornita una prova di identità ai fini dell'identificazione o della verifica da parte del Cliente. In caso di Ordini telefonici, l'Agente di borsa può verificare l'identità mediante domande di verifica e/o richiedendo ulteriori prove di identità.

4.3

Ai fini dell'accertamento, della verifica e del controllo dell'identificazione dei Clienti e dei loro rappresentanti, ai fini della conclusione e dell'esecuzione delle negoziazioni con i Clienti e per le altre finalità di cui al punto 4.5, i Clienti e i loro rappresentanti dovranno, anche senza il consenso degli interessati, ad ogni negoziazione con l'Agente di borsa, su sua richiesta:



a) fornire:

i)

nel caso di una persona fisica, compresa una persona fisica che rappresenta una persona giuridica, i dati di identificazione personale nella misura di nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio, N. d'identificazione personale, se assegnato, data di nascita, cittadinanza, tipo e numero di documento di identità, e nel caso di una persona fisica che è un imprenditore, anche l'indirizzo del luogo di esercizio, l'oggetto dell'attività, l'identificazione del registro ufficiale o di altra registrazione ufficiale in cui è iscritta e il numero di iscrizione in tale registro o albo,

ii)

nel caso di una persona giuridica, i dati identificativi nella misura di nome, numero di registro - se assegnato, indirizzo della sede legale, oggetto dell'attività imprenditoriale o di altra attività, indirizzo della sede operativa e altro indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività, nonché l'elenco delle persone che costituiscono l'organo statutario della persona giuridica e gli estremi di esse nella portata di cui al punto 1, identificazione del registro ufficiale o di altro albo ufficiale in cui la persona giuridica è iscritta e il numero di iscrizione in tale registro o albo,

iii) un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica, se disponibile,

iv)

documenti e dati che provano e dimostrano: la capacità del Cliente di adempiere agli obblighi previsti dalla negoziazione, la garanzia richiesta per gli obblighi previsti dalla negoziazione, l'autorizzazione a rappresentare, se si tratta di un rappresentante, l'adempimento di altri requisiti e condizioni per la conclusione o l'esecuzione della negoziazione, che sono stabiliti dalla Legge sui Titoli o da regolamenti speciali o da quelli che sono concordati con l'Agente di borsa,

v)

i dati personali relativi all'identità economica del Cliente ai fini della Legge sui Titoli,

b) consentire di ottenerli mediante fotocopia, scansione o altra registrazione:

i) i dati personali d'identità ricavati dal documento



investingfox

d'identità nella seguente misura, titolo di studio, nome, cognome, cognome alla nascita, numero di identificazione personale, data di nascita, luogo e provincia di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio, cittadinanza, verbale di limitazione della capacità giuridica, tipo e numero del documento d'identità, autorità di emissione, data di emissione e validità del documento d'identità,

ii)

altri dati provenienti da documenti che comprovino e supportino i dati di cui alla lettera a).

4.4

Ai fini dell'accertamento, della verifica e del controllo dell'identificazione dei Clienti e dei loro rappresentanti, ai fini di predisposizione, conclusione e esecuzione delle negoziazioni con i Clienti e per le altre finalità di cui al punto 4.3. L'Agente di borsa ha il diritto di richiedere al Cliente e al suo rappresentante i dati di cui al punto 4.3. lett. a) e di raccogliarli ripetutamente per ogni negoziazione secondo le modalità specificate al punto 4.3. lett. b). Il Cliente e il suo rappresentante sono tenuti a soddisfare ogni richiesta di tale tipo avanzata dall'Agente di borsa.

4.5

Allo scopo di accertare, verificare e controllare l'identificazione dei Clienti e dei loro rappresentanti, ai fini di concludere ed eseguire le negoziazioni tra l'Agente di borsa e i Clienti, allo scopo di proteggere e rivendicare i diritti dell'Agente di borsa nei confronti dei Clienti, allo scopo di documentare le attività dell'Agente di borsa e delle entità subordinate ai sensi della LSFCF, ai fini della sorveglianza dell'Agente di borsa e delle sue attività e per l'adempimento dei compiti e degli obblighi dell'Agente di borsa ai sensi della Legge sui Titoli e di altre norme giuridiche generalmente vincolanti, l'Agente di borsa ha il diritto, anche senza il consenso e l'informazione degli interessati, di accertare, raccogliere, registrare, archiviare, utilizzare e trattare in altro modo i dati personali e altri dati nella misura di cui al punto 4.3., e quindi l'Agente di borsa ha il diritto di fare copie di documenti di identità e di elaborare numeri di nascita e altri dati e documenti nella misura di cui alla clausola

www.investingfox.com



4.3. utilizzando mezzi automatizzati o non automatizzati.

Ai fini delle presenti condizioni generali, si considera prova di identità quanto segue:

- a) una carta d'identità rilasciata nell'Unione Europea; o
- b) un permesso di soggiorno a lungo termine o permanente nel territorio della Repubblica slovacca,
- c) un passaporto.

4.6

Il Cliente è tenuto a presentare i documenti di identificazione come condizione per l'instaurazione del rapporto contrattuale. I Clienti devono presentare i seguenti documenti:

a) Un residente - una persona giuridica e una persona fisica - imprenditore individuale con sede nel territorio della Repubblica Slovacca - è tenuta a presentare i documenti che attestano la costituzione di un'entità giuridica o la relativa autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale (ad es., estratto del registro delle imprese, licenza di esercizio, atto di concessione, ecc.). Se il Cliente non è soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, è tenuto a presentare l'atto con cui è stata costituita la persona giuridica insieme all'atto che certifica l'iscrizione in un altro registro ufficiale.

b) Un soggetto straniero (non residente) - una persona giuridica e una persona fisica - imprenditore individuale con sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca - deve presentare un estratto del registro delle imprese o del registro commerciale estero, che è certificato da un notaio dello Stato in cui ha sede la società, o da un ufficio di rappresentanza/consolare di questo Stato presente nel territorio della Repubblica Slovacca, con il nome del rappresentante statutario, per verificare la sua identità. L'Agente di borsa ha il diritto di richiedere una traduzione giurata di questi documenti in slovacco. Nel caso in cui un soggetto straniero - una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale nel territorio della Repubblica Slovacca attraverso la propria impresa, unità organizzativa od operativa, è tenuto a presentare un documento che certifichi l'autorizzazione all'attività imprenditoriale nel

territorio della Repubblica Slovacca, ovvero un estratto del Registro delle Imprese della Repubblica Slovacca, lo statuto o documenti di natura analoga.

c) Un residente - persona fisica (che non è imprenditore) deve presentare una carta d'identità o un passaporto.

d) Un soggetto straniero - persona fisica deve presentare la carta d'identità, il passaporto o il permesso di soggiorno.

La documentazione richiesta per la conclusione del contratto di cui all'articolo 4 deve essere presentata dal Cliente in forma di originale o di fotocopia autenticata. L'Agente di borsa ha il diritto di richiedere copie di atti e firme su atti autenticati da un notaio o da un'altra autorità in conformità alla legge applicabile.

4.7

La persona giuridica iscritta nel Registro delle imprese è rappresentata da un organo statutario o da un'altra persona autorizzata ad agire per conto della persona giuridica (procuratore, liquidatore, ecc.) in conformità all'estratto del Registro delle imprese e secondo le modalità stabilite dall'iscrizione nel Registro delle imprese. Una persona giuridica non iscritta nel Registro delle Imprese è rappresentata da un organo statutario, ossia da persone autorizzate a farlo da un accordo di costituzione della persona giuridica, da un atto costitutivo o da altri documenti corrispondenti in conformità con le norme giuridiche pertinenti.

In caso di modifica dell'organo statutario del Cliente - persona giuridica, tale modifica è efficace nei confronti dell'Agente di borsa nel momento in cui viene presentato al medesimo l'originale o la fotocopia ufficialmente certificata di una decisione valida dell'organo autorizzato a effettuare tale modifica in base al contratto di società, all'atto costitutivo o allo statuto della società. Questa disposizione non pregiudica l'obbligo del Cliente di conformare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o in un altro registro ufficiale allo stato giuridico effettivo, nonché l'obbligo del Cliente di presentare all'Agente di borsa un nuovo estratto del Registro delle imprese subito dopo la modifica iscritta nel Registro delle Imprese o in un altro registro ufficiale. L'Agente di borsa avrà il diritto di giudicare la credibilità e la sufficienza dei



documenti presentati a sua esclusiva discrezione.

Una persona fisica può agire disgiuntamente nei confronti dell'Agente di borsa solo a condizione che abbia piena capacità giuridica. Le persone che non hanno piena capacità giuridica saranno rappresentate dal loro rappresentante legale nei loro rapporti con l'Agente di borsa.

Il cliente può essere rappresentato da un rappresentante in forza di una procura. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere chiaro chi viene rappresentato, chi è il rappresentante, per quali atti giuridici e per quanto tempo viene conferita. Le firme sulla procura devono essere autenticate ufficialmente o, se la procura viene conferita direttamente presso l'Agente di borsa, da un dipendente di quest'ultimo. Se la procura viene rilasciata al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca, la firma sulla procura deve essere verificata da un notaio del paese in cui è stata rilasciata. Se la legislazione vigente e i trattati internazionali vincolanti per la Repubblica Slovacca richiedono una legalizzazione, la procura deve essere corredata da un apostille rilasciata da un'autorità competente ai sensi della Convenzione dell'Aia che abolisce l'obbligo della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, o da una legalizzazione superiore rilasciata dall'ambasciata della Repubblica Slovacca nel paese di emissione.

Se per conto del Cliente agisce un rappresentante, sia per legge che per procura, l'Agente di borsa verifica l'identità del rappresentante e quest'ultimo deve presentare un documento che attesti il potere di rappresentanza (ad es. Procura/Diritto di disporre).

4.8

Al momento della firma del Contratto o in qualsiasi momento successivo, il Cliente può designare un Delegato come persona autorizzata a svolgere, per conto del Cliente, gli atti e le attività giuridici che il Cliente è autorizzato a fare. Il Cliente può revocare la delega conferita al Delegato ad agire per conto del Cliente in qualsiasi momento. La revoca dell'autorizzazione del Delegato deve essere notificata all'Agente di borsa e successivamente confermata per iscritto entro e non oltre 3 giorni. La sospensione dell'autorizzazione del Delegato è vincolante per

l'Agente di borsa al momento della notifica della revoca del diritto di disporre all'Agente di borsa.

Se l'Agente di borsa nutre dubbi sull'accuratezza dei dati contenuti nei documenti presentati o se questi non contengono tutti i dati necessari, l'Agente di borsa può richiedere al Cliente documenti aggiuntivi o la loro verifica.

4.9 In caso di conclusione del Contratto a distanza, si applicheranno di conseguenza le disposizioni dell'Articolo 4 delle CGC, tuttavia, ai fini della verifica dell'identità, l'Agente di borsa dovrà utilizzare una maggiore diligenza ai sensi dell'art. 12 co. 2 della Legge n. 297/2008 Racc. sulla tutela dal riciclaggio di proventi di reato e sulla protezione dal finanziamento del terrorismo e sulla modifica e integrazione di determinate leggi.

Articolo 5

Patrimonio del cliente e la sua tutela

5.1

Ai fini della Legge sui Titoli, per Patrimonio/Attivo del Cliente si intendono i fondi finanziari, i depositi strutturati e gli Strumenti Finanziari del Cliente affidati a un agente di borsa o a un agente di borsa estero in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di servizi accessori ai sensi dell'articolo 6 co. 2 lett. a), compresi gli Strumenti Finanziari e i fondi ricevuti per tali valori, se il Cliente è un soggetto ai sensi dell'articolo 81 co. 1 lett. da a) a c) e dell'articolo 81 co. 2 della Legge sui Titoli.

5.2

Il Fondo di garanzia degli investimenti è un fondo costituito dai contributi degli agenti di borsa, a cui contribuisce anche l'Agente di borsa, ed è utilizzato per fornire un risarcimento per il patrimonio indisponibile dei clienti ricevuto dall'Agente di borsa per la prestazione di un servizio di investimento.

5.3

Il Cliente ha diritto a un risarcimento in euro da parte del Fondo di garanzia degli investimenti per il patrimonio indisponibile del Cliente e il Fondo di garanzia è obbligato a fornire un indennizzo nella misura e alle condizioni previste dalla legge sui Titoli.

5.4



In caso di indisponibilità del patrimonio tutelato del cliente, il Fondo di garanzia fornisce un indennizzo a un Cliente o a un altro avente diritto alle condizioni stabilite dalla Legge sui Titoli.

5.5

Il seguente documento fornisce informazioni approfondite ed esaustive sulla tutela del patrimonio dei clienti: "Informazioni generali ai clienti o ai clienti potenziali prima della prestazione del servizio" e "Informazioni ai clienti in merito al Fondo di garanzia per gli investimenti", che sono pubblicate sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid o www.investingfox.com.

5.6

L'Agente di borsa tiene e contabilizza il patrimonio del Cliente (titoli e fondi affidati) separatamente dal patrimonio dell'Agente di borsa (titoli e fondi dell'Agente di borsa) e dal patrimonio di altri Clienti dell'Agente di borsa. L'Agente di borsa ha il diritto di aprire più Conti Clienti per il Cliente. Nel caso in cui l'Agente di borsa apra più conti per il Cliente, si impegna a distinguerli sia con il numero di Cliente che con l'apposita denominazione del conto. Il patrimonio del Cliente affidato all'Agente di borsa non fa parte degli attivi dell'Agente di borsa. L'Agente di borsa non utilizzerà i fondi e gli Strumenti Finanziari affidati dal Cliente a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi; ciò non si applica se il Cliente ha acconsentito a tale utilizzo.

5.7

Ai sensi della Legge sui Titoli e della MiFID II, l'Agente di borsa non è autorizzato a stipulare contratti di cessione in garanzia di diritti di proprietà con i Clienti non professionali a scopo di bloccare o coprire gli obblighi presenti o futuri, effettivi, potenziali o di altro tipo dei Clienti non professionali.

5.8

L'Agente di borsa ha il diritto di concludere contratti con cui affida gli Strumenti Finanziari del Cliente alla registrazione secondaria, alla gestione o alla custodia presso il Depositario.

5.9

Gli strumenti finanziari presi in gestione o in custodia dall'Agente di borsa o acquisiti dal medesimo per il

Cliente possono essere registrati in altri sottoregistri tenuti dall'Agente di borsa o in custodia presso la banca selezionata.

5.10

Nel caso di titoli esteri, gli Strumenti Finanziari del Cliente saranno registrati presso il Depositario in conti intestati al Cliente o all'Agente di borsa, in altri conti o in qualsiasi altro modo, sempre nel rispetto delle consuetudini e delle leggi applicabili dei rispettivi paesi e dei relativi mercati dei capitali.

5.11

Gli strumenti finanziari acquisiti dall'Agente di borsa per il Cliente vengono trasferiti al patrimonio del Cliente alla data della loro acquisizione da parte dell'Agente di borsa. L'Agente di borsa non è obbligato a consegnare al Cliente gli Strumenti Finanziari acquistati, ma è obbligato a conservare gli Strumenti Finanziari del Cliente, se le pratiche dei singoli mercati dei capitali lo consentono. Gli strumenti finanziari affidati dal Cliente all'Agente di borsa per la vendita sono di proprietà del Cliente, a meno che non vengano acquistati da terzi.

Articolo 6

Agenti finanziari, agenti di investimento vincolati e imprese di investimento

6.1

L'agente finanziario è una persona con sede legale od operativa nel territorio della Repubblica Slovacca che svolge attività di intermediazione finanziaria in forza di un contratto scritto con un istituto finanziario o sulla base di un contratto scritto con un agente finanziario indipendente. Agente finanziario opera in qualità di

- a) agente finanziario indipendente,
- b) agente finanziario collegato,
- c) agente finanziario subordinato,
- d) agente di investimento collegato.

6.2

Un agente di investimento collegato è una persona che, sotto la piena e incondizionata responsabilità dell'Agente di borsa, svolge per tale persona attività di intermediazione finanziaria nel settore del mercato dei capitali e altre attività ai sensi di una normativa speciale sulla base di un contratto scritto.

www.investingfox.com



6.3

Le imprese di investimento sono imprese di investimento o entità ai sensi di altre legislazioni pertinenti in vigore in uno Stato membro dell'Unione Europea che svolgono attività simili o vicine alle attività di intermediazione finanziaria ai sensi dei punti 6.4 e 6.5 delle presenti CGC.

6.4

L'intermediazione finanziaria è lo svolgimento delle attività elencate nella LIFCF, in particolare almeno una delle seguenti attività:

- a) la presentazione di proposte per la conclusione di un contratto per la fornitura di un servizio finanziario, la conclusione di un contratto di fornitura di un servizio finanziario e lo svolgimento di altre attività che portano alla conclusione o alla modifica di un contratto di fornitura di un servizio finanziario,
- b) la fornitura di assistenza professionale, informazioni e consulenza al cliente ai fini della conclusione, modifica o risoluzione di un contratto di fornitura di servizi finanziari,
- c) la cooperazione nella gestione di un contratto di fornitura di servizi finanziari, qualora la natura del servizio finanziario consenta tale cooperazione,
- d) la cooperazione nella gestione dei crediti e degli adempimenti dovuti al Cliente in base al contratto di fornitura di servizi finanziari, in particolare in relazione a eventi decisivi per il verificarsi di tali crediti, se la natura del servizio finanziario consente tale cooperazione.

6.5

L'intermediazione finanziaria nel settore del mercato dei capitali è:

- a) la prestazione di servizi di investimento, la ricezione e il trasferimento degli ordini dei clienti relativi a valori mobiliari e quote, fondi comuni di investimento e titoli di organismi di investimento collettivo esteri e la loro promozione,
- b) la prestazione di servizi di consulenza sugli investimenti in relazione a valori mobiliari e quote di fondi comuni di investimento e titoli emessi da organismi di investimento collettivo esteri.

6.6

Un agente finanziario indipendente svolge la propria



attività sulla base dell'autorizzazione della Banca Nazionale della Slovacchia ai sensi delle disposizioni dell'art. 18 della LIFCF.

6.7

L'Agente finanziario, l'agente di investimento collegato e la società di investimento accettano e trasmettono gli ordini del Cliente esclusivamente all'Agente di borsa.

6.8

L'Agente finanziario, l'agente di investimento collegato e l'impresa di investimento non sono autorizzati a ricevere i fondi o gli Strumenti finanziari dei Clienti, a meno che non sia previsto diversamente nella LIFCF.

6.9

L'articolo 8 "Presentazione e ricezione del ordine" delle presenti CGC si applica adeguatamente agli elementi obbligatori degli ordini impartiti dal Cliente a un agente finanziario, a un agente di investimento collegato o a un'impresa di investimento e al regime di emissione degli ordini da parte del Cliente a un agente finanziario, a un agente di investimento collegato o a un'impresa di investimento.

6.10

L'agente finanziario, l'agente di investimento collegato o l'impresa di investimento informa il Cliente di tutte le informazioni relative agli ordini ricevuti dal Cliente e trasmessi dall'agente finanziario, dall'agente di investimento collegato o dall'impresa di investimento all'Agente di borsa. L'Agente di borsa informa il Cliente nella misura prevista dai contratti stipulati con il Cliente e dalle presenti CGC.

6.11

Firmando il Contratto, il Cliente conferma che, se prima di firmare il Contratto con l'Agente di borsa ha trattato con un agente finanziario, un agente di investimento collegato o una società di investimento, è stato debitamente informato / avvisato / e gli sono state poste domande nella seguente misura / che / su / in merito a:

- a) ha richiesto i dati identificativi del Cliente,
- b) ha fornito informazioni d'identificazione sulla sua persona (agente finanziario, agente di investimento collegato o impresa di investimento), ha fornito informazioni d'identificazione sulla persona dell'Agente di borsa, insieme ai dettagli sulla misura in



cui sono soggetti a vigilanza regolamentare nello Stato membro e in base a quale autorizzazione tali persone esercitano l'attività, in quale misura e in quale luogo,

c) le informazioni sul totale delle commissioni e dei relativi costi associati alla prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Agente di borsa, o informazioni che mostrino l'effetto cumulativo dei costi sul rendimento degli investimenti.

d) quali sono i possibili rischi che possono essere associati al servizio richiesto,

e) i ricavi stimati non sono garantiti così come non è garantito nemmeno il recupero della somma investita,

f) ai termini e alle condizioni contrattuali sostanziali applicabili al servizio di investimento fornito,

g) al tipo di strumento finanziario a cui si riferiscono gli ordini, comprese le sue caratteristiche e i rischi associati all'investimento in quel tipo di strumento, e la strategia di investimento proposta,

h) al tasso di cambio o al prezzo dello strumento finanziario sui mercati regolamentati oppure al tasso di cambio o al prezzo al quale è stato negoziato per l'ultima volta; nel caso di quote di fondi comuni di investimento aperti, al prezzo corrente delle quote alle quali la società di investimento riscatta la quota e il metodo della sua determinazione,

i) al Fondo di garanzia per gli investimenti degli agenti di borsa, alle condizioni per l'erogazione di indennizzi dal Fondo di garanzia per gli investimenti degli agenti di borsa, all'importo e alle modalità di applicazione,

j) le informazioni sulle sede di esecuzione del servizio.

Articolo 7

Acquisto e vendita di strumenti finanziari

7.1

L'Agente di borsa esegue l'acquisto o la vendita di uno Strumento Finanziario, o altri atti, operazioni e servizi correlati, sulla base degli ordini del Cliente, a condizione che tali ordini siano conformi alla legge applicabile, ai Contratti e alle presenti CGC. Il Cliente ha il diritto di impartire all'Agente di borsa solo un ordine che rientra nell'ambito e corrisponde alla sua autorizzazione a trattare i Titoli a cui si riferisce il suo ordine. Emettendo un ordine all'Agente di borsa, il Cliente conferma che tutte le condizioni di cui al

presente paragrafo sono soddisfatte. Se la conferma del Cliente si rivela falsa, l'Agente di borsa non sarà responsabile di alcun danno derivante da tale falsa dichiarazione.

7.2

L'ordine del Cliente, di cui al paragrafo precedente, deve essere assolutamente inequivocabile e inconfondibile.

7.3

Un ordine di acquisto o vendita di uno Strumento Finanziario deve includere le seguenti informazioni:

a) identificazione del Cliente (e, se del caso, del suo delegato) (nome, cognome/ragione sociale e/o numero di identificazione personale/N. Di registro); d); su richiesta dell'Agente di borsa, la password assegnata al Cliente nel Contratto, se il Cliente impartisce un ordine per telefono,

b) la denominazione del Titolo da acquistare o vendere e, se del caso, l'ISIN o altro numero/designazione di identificazione del Titolo,

c) la direzione della negoziazione (se il Titolo deve essere acquistato o venduto),

d) il numero di Titoli da acquistare o vendere,

e) il limite di prezzo al di sopra del quale i Titoli non possono essere acquistati o il limite di prezzo al di sotto del quale i Titoli non possono essere venduti; se non viene fissato tale limite, si intende che l'Agente di borsa immetterà l'ordine sul mercato pubblico senza specificare un prezzo limite,

f) la designazione del mercato attraverso il quale l'ordine deve essere eseguito; se non viene designato alcun mercato, si intende il mercato corrispondente del paese in cui il Titolo è stato ammesso alla negoziazione, g) il periodo di validità dell'ordine; se il periodo di validità dell'ordine non è specificato, l'ordine sarà

valido solo nel giorno di negoziazione in cui è accettato dall'Agente di borsa; per giorno di negoziazione si intende un giorno lavorativo durante il quale è in corso l'offerta e la domanda di Titoli sul mercato specificato alla lettera f) del presente articolo; l'Agente di borsa ha il diritto di limitare il periodo di validità di un ordine ricevuto al giorno di negoziazione in cui è accettato,

h) altre condizioni di esecuzione dell'ordine; l'Agente di borsa può rifiutare di accettare un ordine se contiene



condizioni che rendono impossibile l'esecuzione dell'ordine o se la sua esecuzione comporterebbe difficoltà o costi irragionevoli; l'irragionevolezza sarà valutata dall'Agente di borsa e il Cliente sarà informato del rifiuto dell'ordine.

7.4

Le informazioni contenute nell'ordine devono essere complete, accurate e comprensibili. L'Agente di borsa deve informare il Cliente se il suo ordine contiene irregolarità che potrebbero compromettere l'esecuzione dell'ordine. Se il Cliente non modifica o non annulla l'ordine secondo le modalità previste dalle presenti CGC, l'Agente di borsa ha il diritto di non accettare l'ordine e di non eseguirlo affatto, oppure di eseguirlo a propria discrezione. L'Agente di borsa procede all'esecuzione dell'ordine con la dovuta diligenza professionale e nell'interesse del Cliente, nel rispetto della Strategia di Esecuzione degli Ordini, pubblicata sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com.

7.5

L'Agente di borsa non è obbligato ad accettare o eseguire un ordine e non è vincolato da un ordine se il suo contenuto contraddice o aggira le norme legali applicabili o le disposizioni dei Contratti, se l'ordine è poco chiaro, incompleto o incomprensibile, se non è corredato da una firma di una persona autorizzata, o se vi è il sospetto che sia collegata a un reato penale, o se la sua accettazione minaccia un conflitto di interessi tra l'Agente di borsa e il Cliente e i Clienti dell'Agente di borsa tra di loro, o se la sua esecuzione potrebbe comportare una violazione della trasparenza del mercato finanziario; in tali casi, l'Agente di borsa non è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione di tale ordine.

7.6

L'Agente di borsa non è responsabile per i danni causati da un'esecuzione di ordini che sono incompleti, imprecisi o tardivi del Cliente, per i danni causati da un completamento impreciso o incompleto dell'ordine da parte del Cliente e/o dall'esecuzione dell'ordine sulla base di documenti alterati o falsificati.

Presentazione e ricezione del ordine

8.1

Il Cliente, che è una persona fisica, ha il diritto di impartire ordini all'Agente di borsa di persona o tramite un suo procuratore - una terza persona che dimostri all'Agente di borsa una valida procura conferita dal Cliente la quale lo autorizzi ad agire in tal modo. La firma del cliente sulla procura deve essere autenticata ufficialmente.

8.2

Per conto del Cliente, che è una persona giuridica, gli ordini sono impartiti dai suoi rappresentanti legali nella misura della loro autorizzazione o da persone da loro delegate a tale scopo, mentre la firma del Cliente sulla procura deve essere autenticata ufficialmente. La procura/la delega di persone diverse dal rappresentante legale del Cliente deve contenere un facsimile di firma del procuratore/delegato. Se la firma del procuratore apposta sull'ordine non corrisponde al modello di firma sulla procura, l'Agente di borsa può chiedere al procuratore del Cliente che impartisce l'ordine di fornire ulteriori informazioni sufficienti a dimostrare la sua identità e/o di fornire una firma autenticata del Cliente. L'Agente di borsa non è obbligato a eseguire un ordine se non è soddisfatto delle informazioni che identificano la persona che impartisce l'ordine e la sua autorità per impartirlo.

8.3

Il Cliente - persona giuridica - è tenuto a presentare all'Agente di borsa l'originale o una copia autenticata ufficialmente dell'estratto del Registro delle Imprese relativo al Cliente e ciò almeno ogni sei mesi, ma sempre immediatamente in caso di modifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese. Se il Cliente non adempie a tale obbligo anche su invito dell'Agente di borsa, quest'ultimo ha il diritto di rifiutare di accettare gli ordini del Cliente fino a quando il Cliente non presenta all'Agente di borsa un estratto aggiornato del Registro delle Imprese.

8.4

Il Cliente prende atto che in caso di discrepanza tra un ordine impartito dal Procuratore e un ordine impartito direttamente dal Cliente, prevarrà l'ordine impartito dal Cliente, oppure l'Agente di borsa potrà, dopo aver

www.investingfox.com



valutato la discrepanza, chiedere al Cliente di specificare l'ordine in modo che sia conforme al punto 7.4 delle presenti CGC.

8.5

Anche un agente finanziario e un agente di investimento collegato o un'impresa di investimento sono autorizzati a trasmettere ordini all'Agente di borsa per conto del Cliente.

8.6

L'Agente di borsa non sarà obbligato ad accettare l'ordine di un Cliente trasmesso da un agente finanziario, un agente di investimento collegato o un'impresa di investimento, a meno che l'agente finanziario, l'agente di investimento collegato o l'impresa di investimento non siano considerati autorizzati a trasmettere l'ordine del Cliente all'Agente di borsa, cosa che il Cliente riconosce e accetta.

8.7

Se un agente finanziario, un agente di investimento collegato o un'impresa di investimento impartisce ordini all'Agente di borsa per conto del Cliente, il metodo di trasmissione degli ordini del Cliente tra l'agente finanziario, l'agente di investimento collegato o l'impresa di investimento e l'Agente di borsa è determinato esclusivamente dal loro accordo reciproco e ha luogo indipendentemente dall'ulteriore formulazione delle presenti CGC e dal metodo di trasmissione degli ordini del Cliente all'agente finanziario, all'agente di investimento collegato o all'impresa di investimento. L'agente finanziario, l'agente di investimento collegato o la società di investimento sono pienamente responsabili della ricezione iniziale dell'ordine da parte del Cliente e della sua trasmissione priva di errori e inalterata all'Agente di borsa. L'Agente di borsa non verifica le modalità di trasmissione dell'ordine, né il contenuto dell'ordine trasmesso dal Cliente all'agente finanziario, all'agente di investimento collegato o all'impresa di investimento; ciò non si applica nel caso in cui l'Agente di borsa eserciti il proprio diritto di cui all'art. 9 delle presenti CGC e delle relative disposizioni contrattuali di cui all'art. 3, punto 1 delle presenti CGC.

8.8

Il Cliente ha la possibilità di impartire ordini all'Agente

di borsa per telefono, per iscritto e tramite il Servizio di comunicazione elettronica:

a) Il Cliente prende atto e concorda che la forma di ricezione e trasmissione degli ordini sarà scelta dall'Agente di borsa.

b) In caso di ordini telefonici, l'Agente di borsa avrà il diritto di chiedere al Cliente di fornirgli i dati personali derivanti dal Contratto al fine di verificare l'identità del Cliente e, se del caso, la password, se questo è stato convenuto nel Contratto con il Cliente. In assenza di questi dati forniti da parte del Cliente e la loro verifica, l'Agente di borsa ha il diritto di rifiutare l'ordine impartito per telefono.

c) Se il Cliente ha il diritto di farlo e desidera impartire un ordine all'Agente di borsa per telefono o ritiene che una conversazione con un dipendente dell'Agente di borsa possa influenzare il Cliente nel decidere se e come impartire un ordine all'Agente di borsa, in particolare la sua formulazione finale e le modalità o le condizioni della sua esecuzione, il Cliente è tenuto a richiamare l'attenzione del dipendente dell'Agente di borsa, con il quale sta comunicando, su questo fatto. Il Cliente è tenuto a utilizzare esclusivamente le linee telefoniche designate a tale scopo dall'Agente di borsa, il cui funzionamento è registrato, per comunicare con l'Agente di borsa in merito alla trasmissione di un ordine via telefono o per comunicazioni che possano influenzare il Cliente nel decidere se e in che modo impartire un ordine all'Agente di borsa, in particolare la sua formulazione finale e le modalità o condizioni della sua esecuzione.

8.9

Il Cliente prende atto e accetta che l'Agente di borsa ha il diritto di richiedere una conferma scritta dell'ordine del Cliente impartito per telefono. Il Cliente è tenuto a rilasciare una conferma scritta dell'ordine senza indugio su richiesta dell'Agente di borsa. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del Cliente non pregiudica la validità degli ordini impartiti per telefono. Il Cliente è consapevole che ai fini della MIFID II o del Regolamento in relazione al punto 17.11 delle presenti CGC, l'Agente di borsa registra tutte le linee telefoniche destinate alla presentazione di ordini da parte dell'Agente di borsa e dei soggetti specificati



nell'articolo 6 delle CGC, e che le telefonate così registrate dall'Agente di borsa e dai soggetti specificati nell'articolo 6 delle CGC verranno anche conservate e archiviate. In caso di controversia tra l'Agente di borsa e il Cliente, queste registrazioni possono essere utilizzate come prova dell'esistenza o dell'inesistenza del contenuto dell'obbligazione contestata, nonché dell'esistenza o dell'inesistenza della consegna dell'ordine vincolante del Cliente all'Agente di borsa. Il Cliente prende atto che tali registrazioni possono essere utilizzate in qualsiasi momento come prova nel corso di qualsiasi procedimento amministrativo, giudiziario o di altro tipo.

8.10

L'Agente di borsa accetterà, eseguirà o inoltrerà l'ordine del Cliente di acquisto di Titoli sul mercato di riferimento se il conto in denaro del Cliente detenuto dall'Agente di borsa nella valuta di riferimento ha fondi disponibili per eseguire l'ordine del Cliente per un ammontare che è almeno pari all'importo del valore del Titolo calcolato in base al prezzo limite specificato nell'ordine o - in caso di ordine con un prezzo limite non specificato - in base all'ultimo prezzo pubblicamente noto del Titolo sul mercato, più il compenso e le commissioni dell'Agente di borsa per l'esecuzione della negoziazione con i Titoli, più gli interessi applicabili ai Titoli fino alla scadenza dell'ordine, se i Titoli sono fruttiferi. Se l'importo dei fondi del Cliente è insufficiente, l'Agente di borsa non è obbligato a eseguire l'ordine del Cliente. L'Agente di borsa non è obbligato ad accettare, eseguire o inoltrare l'ordine del Cliente di acquistare i Titoli se quest'ultimo non soddisfa il requisito minimo di capitalizzazione di mercato di 100 milioni di euro o equivalente in un'altra valuta, o il requisito minimo di prezzo di mercato di 2 euro o equivalente in un'altra valuta in base al prezzo di chiusura del precedente giorno di negoziazione. Nel caso in cui un ordine di acquisto o vendita di titoli trasmesso dall'Agente di borsa venga rifiutato dalla controparte o dal mercato di riferimento, l'Agente di borsa ha il diritto di rifiutare l'ordine del Cliente e di non eseguirlo. Le disposizioni del presente articolo si applicano se non diversamente indicato nel contratto stipulato con il Cliente.

8.11

L'Agente di borsa accetta, esegue o inoltra l'ordine del Cliente di vendere Titoli sul mercato di riferimento se il conto di Titoli del Cliente tenuto dall'Agente di borsa per il mercato dei capitali di riferimento detiene Titoli in un numero almeno pari al numero di Titoli specificati nell'ordine. Se il numero di Titoli detenuti sul conto Titoli del Cliente è insufficiente, l'Agente di borsa non è obbligato a eseguire l'ordine del Cliente.

8.12

Un ordine di vendita di Titoli cartacei è valido solo dal momento in cui il numero corrispondente di Titoli cartacei designati viene/verrà consegnato all'Agente di borsa, o quando il loro blocco viene confermato all'Agente di borsa dal depositario autorizzato dei Titoli cartacei e allo stesso tempo questi Titoli verranno accreditati sul conto Titoli del Cliente gestito dall'Agente di borsa. Quando emette un ordine di vendita di Titoli cartacei, il Cliente consegna i Titoli cartacei all'Agente di borsa. Verrà redatto un verbale di consegna dei Titoli cartacei; una copia dell'elenco presentato verrà conservata dall'Agente di borsa.

8.13

Un ordine di vendita di Titoli in forma scritturale o di Titoli detenuti in un altro registro analogo è valido solo a partire dal momento in cui la registrazione della sospensione del diritto di disporre di Titoli (il cosiddetto blocco dell'Agente di borsa) relativo al numero corrispondente di Titoli specificato nell'ordine, viene confermata all'Agente di borsa dall'entità che tiene il registro pertinente e questo fatto viene indicato anche nel conto Titoli del cliente tenuto dall'Agente di borsa.

8.14

L'Agente di borsa non è obbligato ad accettare CP cartacei che siano incompleti, danneggiati, che non soddisfino requisiti specifici o che siano registrati come Titoli persi o rubati. L'Agente di borsa non è obbligato ad accettare Titoli cartacei o in forma scritturale che sono soggetti a pegno e/o la cui trasferibilità è limitata in altro modo.

8.15

Il Cliente non potrà disporre, cedere o bloccare i Titoli
www.investingfox.com



destinati alla vendita durante il periodo di validità dell'ordine e, in caso di vendita, anche durante il periodo di regolamento della negoziazione.

8.16

L'Agente di borsa ha il diritto, se non diversamente concordato, di eseguire l'ordine del Cliente anche parzialmente, cosa che il Cliente riconosce e accetta.

8.17

L'Agente di borsa non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o altre spese sostenute dal Cliente a causa di ritardi nella trasmissione degli ordini dovuti a errori delle apparecchiature di comunicazione, malfunzionamenti del software o dell'hardware, per motivi di impedimento di un ordine da parte di terzi o per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo oggettivo dell'Agente di borsa. In caso di guasto del sistema informatico, delle apparecchiature di registrazione e del sistema di telecomunicazione dell'Agente di borsa, quest'ultimo ha il diritto di rifiutare l'accettazione dell'ordine del Cliente. Se il guasto di questi sistemi influisce sugli ordini emessi dal Cliente, l'Agente di borsa informerà il Cliente con un dispositivo di telecomunicazione sostitutivo mediante il dispositivo di telecomunicazione specificato dal Cliente nel contratto e adotterà misure per evitare danni. Tuttavia, l'Agente di borsa non può in alcun caso rinunciare alla propria responsabilità in caso di violazione degli obblighi di legge previsti dalla Legge sui Titoli e alle condizioni in base alle quali gli è stata concessa la relativa autorizzazione a fornire servizi di investimento e accessori, in particolare la responsabilità nell'adempimento degli obblighi di disporre con i necessari requisiti materiali, di personale e organizzativi per lo svolgimento delle proprie attività.

8.18

L'Agente di borsa è tenuto a eseguire gli ordini del Cliente, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle CGC e nei Contratti con i Clienti, a meno che non si verifichi un grave ostacolo tecnico, organizzativo, legislativo o personale da parte dell'Agente di borsa che non gli consenta, applicando la dovuta diligenza, di eseguire l'ordine, e che l'Agente di borsa non poteva prevedere al momento dell'assunzione dell'ordine. L'Agente di

borsa è tenuto a informare il Cliente di tale fatto senza indugio. L'Agente di borsa non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata esecuzione dell'ordine del Cliente a causa di restrizioni legislative o governative, di cambiamenti nelle regole di mercato o legislative, o di eventi di "forza maggiore" che hanno impedito/impediscono all'Agente di borsa di adempiere agli obblighi contrattuali (ad esempio, catastrofi naturali, guerre, attacchi terroristici, scioperi, ecc.).

8.19

Il Cliente ha il diritto di modificare o annullare l'ordine. Solo un ordine non ancora completamente eseguito o non in corso di esecuzione può essere annullato o modificato se ciò non è contrario alla legge, alle consuetudini del mercato di riferimento ed è tecnicamente, contrattualmente e legalmente possibile. Se un'ordine è già stato parzialmente eseguito, può essere annullato o modificato solo nella parte non ancora eseguita.

8.20

Le modifiche o l'annullamento degli ordini possono essere effettuati solo nella forma prevista per l'emissione di nuovi ordini. Le modifiche agli ordini, le cancellazioni o le ripetizioni di ordini devono essere contrassegnate come tali e deve essere chiaramente indicato a quale ordine originale si riferiscono. Le disposizioni delle presenti CGC relative al sistema di conferma dell'ordine si applicano adeguatamente anche alla modifica o all'annullamento di un ordine con un nuovo ordine.

Utilizzo di servizi di comunicazione elettronica

8.21

Il Cliente ha il diritto di comunicare con l'Agente di borsa attraverso singoli Servizi di Comunicazione Elettronica alle condizioni specificate ed è autorizzato a consegnare Ordini o altre richieste e proposte all'Agente di borsa in questo modo, se l'ambito selezionato del rispettivo Servizio di Comunicazione Elettronica lo consente.

8.22

L'Agente di borsa eseguirà l'Ordine a condizione che siano rispettate la corretta identificazione del Cliente, l'autorizzazione tramite gli Strumenti di

www.investingfox.com



Autorizzazione, nonché l'osservanza delle altre condizioni stabilite nelle CGC dell'Agente di borsa per l'esecuzione delle negoziazioni eTrade.

8.23

Le operazioni attive dei Servizi di Comunicazione Elettronica sono autorizzate dal Cliente utilizzando uno degli Strumenti di Autorizzazione selezionati (concordati nel Contratto).

8.24

L'Agente di borsa ha il diritto di rifiutare l'esecuzione di un Ordine in caso di qualsiasi dubbio, o di chiedere al Cliente una conferma scritta dell'Ordine ricevuto, o di richiedere un ulteriore metodo di autorizzazione.

8.25

Il Cliente dovrà garantire la riservatezza dello Strumento di sicurezza, proteggerlo e adottare tutte le misure necessarie per impedirne la perdita, il furto o l'uso improprio da parte di una persona non autorizzata, in particolare non dovrà registrare (per quanto possibile) lo Strumento di sicurezza in qualsiasi forma o memorizzarlo insieme ad altri dati la cui divulgazione potrebbe causare danni al Cliente. In caso di mancata osservanza di tale obbligo, l'Agente di borsa non sarà responsabile per la divulgazione delle informazioni sul Conto del Cliente, per l'uso improprio delle informazioni così divulgate, nonché per qualsiasi altro danno che possa derivare dalla mancata osservanza di tale obbligo. In tal caso, si ritiene che l'uso improprio dello Strumento di sicurezza sia stato causato da un'azione e/o omissione colposa del Cliente, salvo prova contraria.

8.26

Se uno Strumento di sicurezza viene smarrito o rubato, o se il Cliente ritiene per qualsiasi motivo che il suo Strumento di sicurezza possa essere o sia stato utilizzato in modo improprio, il Cliente dovrà informare l'Agente di borsa senza indugio e richiedere all'Agente di borsa di disabilitare (bloccare) lo Strumento di sicurezza/Codice di sicurezza, altrimenti il Cliente sarà responsabile dell'uso improprio dello stesso e di tutti i danni subiti dal Cliente e/o dall'Agente di borsa in relazione a tale uso improprio.

8.27

L'Agente di borsa avrà il diritto, a propria discrezione,

in particolare in caso di ragionevole sospetto di abuso dei Servizi di Comunicazione Elettronica, di bloccare l'account del Cliente anche senza la richiesta del Cliente stesso, fino a quando le ragioni del blocco non siano decadute. L'Agente di borsa informerà il Cliente di questo fatto.

8.28

L'Agente di borsa informerà il Cliente sulle modalità di utilizzo dei singoli Servizi di Comunicazione Elettronica e dello Strumento di Sicurezza. Al momento della conclusione del Contratto, gli Utenti conoscono le presenti CGC e le modalità di utilizzo dei singoli Servizi di comunicazione elettronica. L'Agente di borsa non sarà responsabile per eventuali danni causati da una manipolazione non professionale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e/o degli Strumenti di Autenticazione/Autorizzazione.

8.29

Il Cliente riconosce che la comunicazione elettronica con l'Agente di borsa tramite i Servizi di comunicazione elettronica è mediata anche da una terza parte che fornisce i relativi servizi di comunicazione (Internet, rete mobile GSM, ecc., di seguito denominata "fornitore esterno"). L'Agente di borsa non è responsabile per i danni derivanti da guasti tecnici da parte del fornitore esterno, né in conseguenza di modifiche o cessazione dei rapporti legali tra il Cliente e il fornitore esterno, o di violazione degli obblighi derivanti da tali rapporti legali.

8.30

Il Cliente è tenuto a verificare la coerenza tra le informazioni fornite dall'Agente di borsa tramite il Servizio di comunicazione elettronica e lo stato effettivo. Se il Cliente scopre una qualsiasi discrepanza, deve chiedere all'Agente di borsa di bloccare gli strumenti di autenticazione/autorizzazione.

8.31

Il Cliente prende atto che l'Agente di borsa può tenerlo informato, attraverso i Servizi di comunicazione elettronica, sui nuovi prodotti offerti e sulle modifiche alle presenti CGC, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. f) delle CGC. Il Cliente è consapevole di avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto ai sensi dell'art. 27 del GDPR.

www.investingfox.com





8.32

L'Agente di borsa non è responsabile dei danni subiti dal Cliente in relazione alla violazione degli obblighi stabiliti nelle presenti CGC, in particolare per la vendita e l'acquisto di titoli o altri Strumenti Finanziari utilizzando il conto del Cliente attraverso i Servizi di Comunicazione Elettronica a seguito di un uso improprio dei Servizi di Comunicazione Elettronica da parte di una persona non autorizzata o a seguito di un comportamento fraudolento del Cliente, a condizione che tale uso improprio o frode non avrebbe potuto essere riconosciuto dall'Agente di borsa anche con l'esercizio della diligenza professionale.

8.33

L'Agente di borsa si riserva il diritto di interrompere la fornitura di Servizi di Comunicazione Elettronica al Cliente. Durante questo periodo, il Cliente ha il diritto e la possibilità di inserire ordini in un'altra forma concordata (per telefono, fax, per iscritto). In questo caso, l'interruzione della fornitura dei Servizi tramite comunicazione elettronica non sarà considerata una violazione dell'obbligo dell'Agente di borsa e il medesimo non sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Cliente a causa del mancato funzionamento del Servizio di comunicazione elettronica.

Articolo 9

Sistema di conferma degli ordini

9.1

Se il Cliente impartisce ordini all'Agente di borsa tramite un agente finanziario, un agente di investimento collegato o un'impresa di investimento, il Cliente è tenuto, su richiesta, a confermare all'Agente di borsa la correttezza del contenuto di ciascun ordine impartito dal Cliente tramite un agente finanziario, un agente di investimento collegato o un'impresa di investimento (conferma dell'ordine).

9.2

L'Agente di borsa ha il diritto di chiedere conferma al Cliente per ogni ordine del Cliente ricevuto da un agente finanziario, un agente di investimento collegato o una società di investimento. Il Cliente riconosce e accetta di fornire all'Agente di borsa tutta l'assistenza necessaria per consentire all'Agente di borsa di

verificare la conformità dell'ordine del Cliente trasmesso dall'agente finanziario, dall'agente di investimento collegato o dall'impresa di investimento con la volontà del Cliente con qualsiasi altro mezzo appropriato.

9.3

L'Agente di borsa ha sempre il diritto di confermare l'ordine in altri modi, in particolare per telefono.

Articolo 10

Gestione del portafoglio

10.1

L'Agente di borsa deve tenere i registri di tutti gli strumenti finanziari e i fondi del Cliente che costituiscono il Portafoglio del Cliente separatamente dagli strumenti finanziari e dai fondi di altri Clienti e separatamente dagli strumenti finanziari e dai fondi di proprietà dell'Agente di borsa.

10.2

L'oggetto del Contratto di Gestione del Portafoglio è la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari, la cui strategia d'investimento è proposta da un dipendente autorizzato dell'Agente di borsa sulla base del Questionario del Cliente, al fine di valutare il patrimonio del Cliente e di garantire una cura professionale del patrimonio del Cliente.

10.3

Quando fornisce il servizio di investimento di gestione del portafoglio, l'Agente di borsa è tenuto a ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e all'esperienza del Cliente nel campo degli investimenti, in relazione al tipo specifico di Strumento finanziario, servizio di investimento o servizio accessorio, alla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sopportare perdite e ai suoi obiettivi di investimento e, sulla base delle informazioni così ottenute, a raccomandare al Cliente i servizi di investimento e gli Strumenti finanziari che sono adatti a lui, tenendo conto del livello stabilito delle sue conoscenze ed esperienze. Per adempiere all'obbligo di cui sopra, viene valutato il Questionario cliente. La ragione della valutazione dell'idoneità è quella di consentire all'Agente di borsa di agire nel migliore interesse del Cliente quando fornisce servizi di investimento e offre Strumenti Finanziari.



10.4

L'Agente di borsa informa il Cliente che nel fornire il Servizio di Gestione del Portafoglio di Investimento, l'Agente di borsa non accetta o non trattiene alcun compenso, commissione o altro beneficio monetario e non monetario pagato o fornito da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla fornitura del servizio al Cliente. Tuttavia, l'Agente di borsa può accettare piccoli benefici non monetari che possono migliorare la qualità dei servizi forniti ai Clienti e che, per la loro portata e natura, non sono considerati benefici che pregiudicano il rispetto dell'obbligo dell'Agente di borsa di agire nel miglior interesse dei Clienti. Se l'Agente di borsa riceve tali compensi, commissioni o altri benefici monetari pagati o corrisposti all'Agente di borsa, quest'ultimo è tenuto a trasferirli integralmente al Cliente immediatamente dopo averli ricevuti e allo stesso tempo a informare il Cliente di questo fatto.

10.5

La strategia d'investimento specifica esattamente come investire in Titoli quando si crea il portafoglio del Cliente, al fine di creare un portafoglio che sia accettabile per i Clienti in termini di rendimento e di livello di rischio. La strategia d'investimento comprende anche le modalità di diversificazione del rischio in base al tipo di attività finanziaria. Scegliendo una strategia d'investimento, il cliente si assume tutti i rischi legati all'andamento delle singole valute e dei tassi di cambio dei Titoli.

10.6

Nella gestione del Portafoglio del Cliente, l'Agente di borsa si attiene ai seguenti principi:

- a) gestire il portafoglio del Cliente a propria discrezione, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto e in conformità alla strategia d'investimento concordata, laddove la strategia d'investimento consenta l'acquisto di fondi comuni d'investimento, ETF, tali strumenti finanziari saranno gestiti dai rispettivi gestori dei fondi in questione.
- b) eseguire l'amministrazione degli Strumenti Finanziari in nome e per conto del Cliente nella misura specificata dal Cliente nel Contratto,
- c) procurare, in nome proprio e per conto del Cliente, l'acquisto e la vendita di Titoli e compiere tutti gli atti

necessari all'esercizio e alla conservazione dei diritti connessi ai Titoli,

d) registrare i movimenti finanziari sul conto corrente del Cliente e gli Strumenti Finanziari nel Portafoglio del Cliente,

e) conservare i titoli cartacei del Cliente, che l'Agente di borsa prende in consegna o acquista per il Cliente,

f) svolgere attività ai sensi dell'art. 39 (custodia dei Titoli) e dell'articolo 41 (amministrazione dei Titoli) della Legge sui Titoli,

g) informare tempestivamente il Cliente di eventi rilevanti che incidono sull'andamento del portafoglio del Cliente.

10.7

Un portafoglio interamente gestito dall'Agente di borsa sarà tenuto dall'Agente di borsa per il Cliente, a condizione che l'Agente di borsa sia autorizzato a farlo ai sensi del Contratto o della Legge sui Titoli:

- a) gestire il portafoglio del Cliente a propria discrezione senza ordini del Cliente,
- b) acquistare o vendere uno Strumento Finanziario esclusivamente a propria discrezione,
- c) sostituire il Portafoglio del Cliente a propria discrezione, sulla base delle attuali condizioni di mercato, al fine di aumentarne il valore di mercato in conformità alle presenti CGC.

10.8

L'Agente di borsa informa il Cliente su un supporto durevole almeno una volta ogni tre (3) mesi sullo stato del portafoglio CP e sul saldo dei fondi nei Conti Clienti del Cliente detenuti ai fini della gestione del portafoglio. Un rendiconto dello stato degli Strumenti Finanziari del Cliente o dei fondi detenuti dall'Agente di borsa in relazione alla gestione del portafoglio sarà fornito dall'Agente di borsa al Cliente su richiesta scritta dello stesso, su base più frequente e a un costo ragionevole. Se il Cliente sceglie di ricevere informazioni su singole operazioni, l'Agente di borsa, nei casi previsti dal Regolamento, informa il Cliente almeno una volta ogni dodici (12) mesi sullo stato del portafoglio di Titoli e sullo stato della liquidità e degli strumenti finanziari nei conti del Cliente tenuti ai fini della gestione del portafoglio. L'Agente di borsa valuta quotidianamente il portafoglio del Cliente e, su

www.investingfox.com



richiesta scritta del Cliente, lo consegna al Cliente o lo spedisce per posta all'indirizzo del Cliente. Se il Cliente non richiede la valutazione per iscritto, l'Agente di borsa invia al Cliente la valutazione del portafoglio con cadenza trimestrale.

10.9

L'Agente di borsa svolge il servizio di investimento di gestione del portafoglio per il Cliente ai sensi dell'art. 43 della Legge sui Titoli sulla base del Contratto di Gestione del Portafoglio stipulato con il Cliente.

10.10

L'Investitore regolare è tenuto a effettuare il primo versamento sul Conto patrimoniale per un importo almeno pari alla commissione iniziale, calcolata sul Valore Target del portafoglio che il Cliente ha deciso di risparmiare. L'importo dei depositi aggiuntivi di un investitore regolare deve essere di almeno 100 USD o 100 EURO, a seconda della valuta del portafoglio.

10.11

L'Agente di borsa ha il diritto di modificare la composizione dei portafogli modello raccomandati nelle singole strategie d'investimento per motivi oggettivi, in particolare a causa di cambiamenti legislativi e/o in base agli sviluppi dei mercati finanziari e dei capitali e/o per ridurre al minimo i rischi e tenere conto dei fattori che influenzano gli Strumenti Finanziari e/o per la stabilità dei portafogli e in conformità con i migliori interessi del Cliente, nonché per motivi ai sensi dell'art. 25.2 delle CGC.

L'Agente di borsa è tenuto a informare il Cliente sulle modifiche alla composizione dei portafogli suggeriti per le singole strategie d'investimento in anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla loro entrata in vigore, sul sito web www.capitalmarkets.sk, www.investingfox.com.

Se il Cliente non è d'accordo con la modifica della composizione dei portafogli modello, ha il diritto di informare per iscritto l'Agente di borsa entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della modifica e ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato. Se il Cliente non recede dal Contratto entro i termini specificati, si ritiene che abbia accettato la relativa modifica.

10.12



Investimento unico con vincolo

Ai fini del presente articolo delle CGC, le parole che iniziano con la lettera maiuscola hanno il seguente significato:

"Ulteriore investimento" indica ogni ulteriore deposito del Cliente successivo all'Investimento iniziale effettuato sul conto dell'Agente di borsa, che sarà accreditato dall'Agente di borsa sul Conto patrimoniale dell'Agente di borsa.

"Periodo di vincolo" indica il periodo minimo di investimento applicabile a un Investimento.

"Investimento" significa separatamente Investimento iniziale e Ulteriore Investimento.

„Conto patrimoniale“ significa un conto patrimoniale del Cliente tenuto presso l'Agente di borsa e aperto in forza del Contratto.

"Commissione di prelievo anticipato" indica la "Commissione addebitata in caso di prelievo anticipato prima della scadenza del periodo minimo di investimento", come definita nel Tariffario di servizi di Gestione del portafoglio di CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. in vigore ed efficace.

"Investimento iniziale" indica il primo investimento vincolato del Cliente versato nel Conto patrimoniale come da Contratto.

„Investimento con il vincolo scaduto“ indica un investimento per il quale il Periodo di vincolo è scaduto.

"Investimento vincolato" indica un investimento per il quale il Periodo di vincolo non è scaduto.

1. Un Cliente che ha scelto il Servizio di gestione del portafoglio con vincolo, compreso un investimento un tantum vincolato, ha il diritto di depositare un Ulteriore Investimento nel suo Conto patrimoniale in qualsiasi momento. Il Cliente prende atto e accetta che:

a) L'Investimento iniziale e tutti gli Ulteriori Investimenti saranno accreditati e tenuti nel Conto patrimoniale del Cliente e l'Agente di borsa avrà il diritto di disporre ai fini della gestione e tenuta del portafoglio del Cliente in conformità e nel rispetto delle disposizioni del Contratto,

b) ogni Ulteriore Investimento sarà soggetto a un Periodo di vincolo della durata stabilita nel Contratto

www.investingfox.com



per l'Investimento iniziale, ma il Periodo di vincolo per ogni Ulteriore Investimento inizia a decorrere dalla data in cui l'Ulteriore Investimento viene accreditato sul Conto patrimoniale del Cliente,

c) La Commissione di prelievo anticipato è dovuta dal Cliente per ogni prelievo di un Investimento vincolato o parte di esso, se non diversamente specificato nel presente Addendum.

2. Se il Periodo di vincolo dei singoli Investimenti scade in date diverse, il Cliente ha il diritto di prelevare l'Investimento con il periodo di vincolo scaduto fino all'ammontare del Valore nominale dell'Investimento (come definito di seguito) senza alcuna Commissione di prelievo anticipato. Se l'importo che il Cliente desidera prelevare è superiore al Valore Nominale dell'investimento, verrà addebitata una Commissione di prelievo anticipato per la differenza tra l'importo prelevato e il Valore Nominale dell'investimento. La commissione di prelievo anticipato viene quindi addebitata sull'importo determinato come segue:

Importo soggetto a commissione = Importo prelevato - Valore nominale dell'investimento dove:

Importo soggetto a commissione - indica l'importo su cui verrà applicata la Commissione di Prelievo Anticipato al momento del prelievo di una somma di denaro dal Conto patrimoniale.

Importo prelevato - indica l'importo che il Cliente ha chiesto all'Agente di borsa di ritirare dal proprio Conto patrimoniale .

Valore Nominale dell'investimento - indica (i) l'importo nominale dell'Investimento con il periodo di vincolo scaduto al netto di Commissioni relative alla gestione del portafoglio e di imposte applicabili oppure (ii) se il Cliente ha ritirato in qualsiasi momento una parte di un importo pari all'importo nominale dell'Investimento con il periodo di vincolo scaduto ("Investimento Ritirato"), l'Importo Nominale dell'Investimento sarà considerato come la differenza tra l'importo dell'Investimento con il periodo di vincolo scaduto e l'Investimento Ritirato al netto delle Commissioni di gestione del portafoglio e delle imposte applicabili, eventualmente anche al netto di Commissione di Prelievo Anticipato, se tale commissione è stata applicata all'Investimento Ritirato.

3. Il Cliente accetta inoltre che l'Agente di borsa abbia il diritto di modificare i termini e le condizioni dei Depositi Aggiuntivi, compreso l'importo minimo del Deposito Aggiuntivo, per ragioni oggettive.

Articolo 11

Deposito e gestione di Strumenti finanziari

11.1

L'Agente di borsa e il Cliente convengono che l'Agente di borsa riceve dal Cliente un Titolo cartaceo da depositare in custodia separata o collettiva. La custodia separata è il deposito dei titoli cartacei di un Cliente separatamente dai titoli cartacei di altri Clienti. L'Agente di borsa restituisce al Cliente lo stesso Titolo che il Cliente ha affidato all'Agente di borsa in custodia. La custodia collettiva è il deposito congiunto di titoli cartacei fungibili di un Cliente con titoli cartacei fungibili di altri Clienti. L'Agente di borsa consegna al Cliente un Titolo cartaceo fungibile, ma il Cliente non ha il diritto di ricevere lo stesso Titolo cartaceo che ha affidato all'Agente di borsa in custodia.

11.2

Il Cliente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento che l'Agente di borsa gli consegni il titolo cartaceo e di riconsegnarlo all'Agente di borsa se il contratto di deposito di titoli cartacei non è stato estinto. L'Agente di borsa può subordinare la consegna e il richiamo di titoli cartacei per la custodia al pagamento di una commissione in conformità al Tariffario dei servizi.

11.3

Per garantire i propri diritti derivanti dal contratto di custodia dei titoli, l'Agente di borsa dispone di diritto di pegno sul titolo cartaceo depositato in custodia, se questo è in sua custodia.

11.4

Tutte le azioni con gli Strumenti Finanziari nell'ambito della gestione del portafoglio del Cliente, compresa la gestione dei fondi, vengono eseguite dall'Agente di borsa in qualità di Custode nell'ambito di applicazione concordato, anche senza gli ordini del Cliente.

11.5

La gestione degli Strumenti Finanziari presenti nel Portafoglio del Cliente, ad eccezione della gestione di

www.investingfox.com



fondi (per la riscossione di commissioni, compensi, ecc.), viene effettuata dall'Agente di borsa sulla base degli ordini del Cliente, se non diversamente specificato nelle presenti CGC.

11.6

L'Agente di borsa ha il diritto di non accettare dal Cliente in custodia, il deposito o l'acquisizione a favore del Cliente qualsiasi Strumento Finanziario che l'Agente di borsa ritenga contraffatto, rubato o comunque sospetto.

11.7

In base al contratto con il Cliente, l'Agente di borsa in qualità di amministratore, si occupa dell'amministrazione degli Strumenti Finanziari per il Cliente e compie gli atti necessari per esercitare e mantenere i diritti associati a tali Strumenti Finanziari.

Articolo 12 **Negoziazione a Credito**

Il presente articolo delle CGC contiene in particolare disposizioni per il caso in cui tra il Cliente e l'Agente di borsa venga stipulato un addendum per la negoziazione a Credito (di seguito denominato "Addendum") al Contratto, in base al quale, a questi fini, il Cliente viene definito "Debitore" e l'Agente di borsa "Creditore".

12.1

Per il Potere d'acquisto (Buying power) si intende il potere d'acquisto complessivo del Conto patrimoniale rispetto all'attuale importo della leva finanziaria offerta.

12.2

Valore dell'Attivo indica il valore degli Strumenti Finanziari ai sensi dell'Articolo 15 e dei fondi detenuti nel Conto patrimoniale del Debitore, inclusi i loro valori negativi.

12.3

Valore della Margin Call significa che nel caso in cui alla chiusura del Giorno di Negoziazione, secondo i valori dei tassi di chiusura pubblicati per quel Giorno di Negoziazione, il Requisito di Margine sia maggiore del valore delle Attività del Cliente, il Cliente riceve una

Margin Call (di seguito denominata "MR Call") e il suo valore viene determinato come segue: $MR\ Call = \text{Requisito di margine} - \text{Valore dell'attivo}$.

12.4

Valore di chiusura del margine indica un numero reale determinato dal Creditore, il cui importo effettivo e metodo di calcolo saranno forniti dal Creditore.

12.5

Margin call significa un invito per completare il Collaterale.

12.6

Chiusura del margine (Margin close) indica la chiusura immediata delle posizioni aperte del Debitore in base al valore di chiusura del margine.

12.7

Requisiti di Margine (Margin requirement) indica il valore delle attività richieste dal Creditore per coprire il Prestito o i Prestiti, a seconda dei casi. Il valore del requisito di margine è determinato da un coefficiente, un numero reale stabilito dal Creditore per ogni strumento finanziario.

12.8

Portafoglio indica un insieme di fondi e strumenti finanziari stabilito dal Debitore nel Conto patrimoniale del Debitore. Il Debitore può avere più conti patrimoniali tenuti dal Creditore.

12.9

Short sell (Prestito) indica la cosiddetta vendita allo scoperto di un titolo, ossia il prestito di un titolo da parte del Creditore al Debitore e la sua vendita da parte del Debitore, con l'obbligo da parte del Debitore di acquistare successivamente il detto titolo e restituire il titolo prestato al Creditore.

12.10

Prezzo di mercato è il prezzo al quale, con l'esercizio della dovuta diligenza, lo Strumento Finanziario in questione può essere acquistato o venduto su un mercato regolamentato per gli Strumenti Finanziari, a seconda della situazione, se vi è la necessità di acquistare o vendere gli Strumenti Finanziari in questione. Nel caso in cui uno Strumento Finanziario non sia negoziato su un mercato regolamentato, allora il Prezzo di Mercato indica il prezzo al quale lo

www.investingfox.com



Strumento Finanziario in questione può essere acquistato o venduto con l'esercizio della dovuta diligenza, a seconda della situazione, se è necessario acquistare o vendere gli Strumenti Finanziari in questione.

12.11

Interesse indica un importo che rappresenta gli interessi calcolati sul Prestito utilizzando un Tasso di Interesse basato su una base annua di 360 giorni e la Durata dell'erogazione del Prestito (cioè ACT / 360). Con il termine Interesse si intende anche il costo dell'erogazione del Prestito di Strumenti Finanziari; l'importo degli Interessi è indicato nel Tariffario dei servizi di Intermediazione sul sito web www.capitalmarkets.sk/mifid.

12.12

Il prestito può essere concesso dal Creditore solo per gli Strumenti Finanziari che sono tenuti dal medesimo come Linee di Credito. I clienti del Creditore vengono informati delle Linee di Credito oralmente tramite una telefonata registrata dall'intermediario del Creditore o tramite il sito web del Creditore www.capitalmarkets.sk.

Articolo 13

Rischi di investimento

13.1

Il Cliente prende atto che:

- a) i tassi di cambio, i rendimenti e gli apprezzamenti ottenuti dai singoli Strumenti Finanziari in passato non possono in alcun modo fungere da indicatore o garanzia dei tassi di cambio, dei rendimenti e degli apprezzamenti futuri degli Strumenti Finanziari che sono o possono essere oggetto degli ordini del Cliente e questi possono cambiare nel tempo;
- b) Gli strumenti finanziari denominati in valuta estera sono esposti agli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. Questi tassi di cambio possono avere effetti sia positivi che negativi sui loro rendimenti o sull'apprezzamento che ne deriva in altre valute;
- c) la disponibilità/vendibilità degli Strumenti finanziari può variare e pertanto può essere difficile acquistare/vendere un particolare Strumento finanziario secondo gli ordini impartiti;

d) l'investimento in Strumenti finanziari è generalmente associato a rischi derivanti principalmente dalla natura del particolare Strumento finanziario, dalle variazioni del suo tasso di cambio, dalle variazioni dei tassi di cambio delle valute, nonché dalle leggi applicabili nei rispettivi Paesi;

e) Quando si acquistano opzioni - la validità delle opzioni è limitata dalla data di scadenza, il che significa che se l'opzione non viene eseguita o venduta entro la data di scadenza, dopo perde completamente il suo valore.

Quando le opzioni vengono scritte, si incassa il premio dell'opzione. Una posizione aperta è esposta al rischio di perdite superiori al valore del conto di trading in caso di movimento avverso del prezzo dell'opzione;

f) l'uso di strumenti derivati è solitamente associato alla leva finanziaria, che aumenta la rischiosità del portafoglio del Cliente.

13.2

Quando si fa negoziazione a Credito/a Prestito dei titoli, il Cliente è tenuto a considerare i rischi specifici che derivano da questo metodo di negoziazione. Il Cliente prende atto che:

a) è possibile perdere una parte del proprio denaro superiore a quella inizialmente investita nella negoziazione a Credito/a Prestito. Un calo dei prezzi degli Strumenti Finanziari acquistati a credito o degli Strumenti Finanziari a credito può comportare la necessità di depositare ulteriori fondi presso l'Agente di borsa se il Cliente desidera evitare una vendita forzata dei propri Strumenti Finanziari;

b) L'Agente di borsa può vendere/acquistare Strumenti Finanziari dal conto del Cliente anche senza il consenso di quest'ultimo, secondo i termini e le condizioni convenuti nel Contratto. Se i fondi propri del conto del Cliente scendono al di sotto del valore (margin call, stop loss) della garanzia che assicura il Credito/Prestito, l'Agente di borsa può vendere Strumenti Finanziari dal conto del Cliente per coprire la differenza. L'Agente di borsa può, se concordato contrattualmente, vendere/acquistare Strumenti Finanziari da/a conto del Cliente senza essere obbligato a informarne il Cliente in anticipo;

c) non ha diritto a una proroga del termine entro il

www.investingfox.com



quale deve completare la garanzia per il Prestito/Credito. In determinate condizioni, il tempo entro il quale il Cliente deve soddisfare i requisiti per garantire il Prestito/il Credito può essere prorogato, ma il Cliente non ha diritto a tale proroga ed è sempre a discrezione dell'Agente di borsa;

d) è necessario prestare costante attenzione alle operazioni di negoziazione che utilizzano il Credito/Prestito. Nel caso in cui il valore degli Strumenti Finanziari del Cliente utilizzati per garantire il Credito/Prestito diminuisca, l'Agente di borsa consiglia al Cliente di vendere tempestivamente gli Strumenti Finanziari di sua scelta o di integrare il conto del Cliente con fondi sufficienti per evitare una situazione di vendita forzata degli Strumenti Finanziari e di chiusura delle posizioni da parte dell'Agente di borsa;

e) quando si fa negoziazione utilizzando il Credito/Prestito, si crea una leva finanziaria in cui il Cliente consegna solo una parte dei fondi necessari per chiudere la negoziazione, ma si assume completamente le perdite/i profitti derivanti dalla negoziazione. L'uso della leva finanziaria aumenta la rischiosità del portafoglio del Cliente. Il rischio è rappresentato dalle variazioni di valore degli Strumenti finanziari acquistati/venduti. Poiché la leva finanziaria aumenta automaticamente l'entità di questi movimenti, la leva finanziaria aumenta il rischio;

f) quando effettua le negoziazioni utilizzando il Credito/Prestito, il Cliente è sempre tenuto a rimborsare il capitale con gli interessi, anche se il valore degli strumenti finanziari da lui acquistati subisce una forte diminuzione. L'ammontare del costo della negoziazione utilizzando il Credito/Prestito è determinato principalmente da due fattori: l'importo preso in prestito dal Cliente e la durata del prestito;

g) se desidera eseguire la negoziazione utilizzando il Credito/Prestito, deve sempre esaminare, considerare e consultare attentamente tutti i rischi diversi da quelli sopra descritti derivanti da questo metodo di negoziazione. In caso di dubbi, il Cliente deve consultare l'Agente di borsa per qualsiasi questione relativa a questo metodo di negoziazione. Se il Cliente non è pienamente consapevole dei principi della

negoziazione a credito, non deve utilizzare questo metodo di negoziazione.

Articolo 14

Esecuzione di negoziazioni in valuta estera

14.1

L'Agente di borsa esegue negoziazioni con valori in valuta estera per il Cliente se tali negoziazioni sono connesse alla fornitura di servizi di investimento.

14.2

L'Agente di borsa utilizza il tasso di cambio dell'istituto bancario o della società di investimento pertinente in cui è tenuto il conto del Cliente per la conversione dei fondi del Cliente, se il Cliente intende acquistare Strumenti Finanziari in una valuta diversa da quella del conto del Cliente presso l'Agente di borsa.

14.3

Per valuta estera si intende il denaro in valuta estera che si trova sui conti del Cliente presso istituti bancari nazionali o esteri o che può essere disposto sulla base di documenti di pagamento esteri. Il tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valuta estera viene quindi utilizzato per le transazioni con strumenti diversi dai contanti, ovvero per i bonifici bancari.

Articolo 15

Valutazione del valore del portafoglio del Cliente

15.1

Per determinare il valore di un titolo negoziato su un mercato mobiliare pubblico regolamentato estero o nazionale, il prezzo di chiusura del titolo sarà il prezzo annunciato dall'organizzatore del mercato mobiliare pubblico regolamentato estero nel Giorno di negoziazione per il quale viene determinato il valore del titolo o il prezzo pubblicato per quel giorno in un sistema informativo generalmente riconosciuto (Bloomberg, REUTERS, ecc.). Il valore dell'obbligazione sarà aumentato di un'aliquota di rendimento degli interessi determinata alla data di valutazione.

15.2

Il prezzo di una quota di un fondo comune di investimento aperto non negoziato in un mercato regolamentato sarà utilizzato per determinare il valore



della quota nel giorno in cui il valore della quota è determinato. Ai fini della valutazione, il NAV (valore patrimoniale netto) del Fondo, pubblicato dal depositario del Fondo o da un mercato regolamentato, è considerato il prezzo applicabile di una Quota. Se a tale data non è stato pubblicato alcun prezzo, si utilizza l'ultimo prezzo noto delle quote.

15.3

Se il prezzo finale di un titolo non può essere accertato dal mercato regolamentato, per determinarlo si utilizzerà il prezzo teorico. Il prezzo teorico di un titolo viene calcolato nel rispetto delle procedure generalmente accettate per ogni tipo di titolo. La base per la valutazione di questi Strumenti finanziari è il principio del calcolo del valore attuale del flusso di cassa, utilizzando le procedure di matematica finanziaria di base.

15.4

Se il Titolo è denominato in una valuta diversa dall'Euro, ai fini della sua valutazione, sarà applicata la conversione utilizzando il tasso di cambio valido della valuta estera in questione annunciato dalla Banca Nazionale Slovacca (NBS) alla data di determinazione del suo valore.

15.5

Ai fini della valutazione della liquidità, il suo valore è determinato come il saldo del sottoconto di cassa del Cliente alla data di valutazione. Il valore del portafoglio viene quindi determinato come somma del valore di tutti i Titoli in portafoglio e dell'importo della liquidità. Questo valore viene poi aumentato/diminuito del rispettivo valore dei crediti/debiti del Cliente alla data di valutazione.

Articolo 16 **Tariffario dei servizi**

16.1

Il Cliente è tenuto a pagare all'Agente di borsa per la prestazione di servizi di investimento le commissioni e i costi associati alla prestazione di servizi di investimento (in prosieguo "Commissioni") in base al Tariffario dei servizi in modo regolare e puntuale,

nell'importo ed entro la data di scadenza specificata nel Contratto e nel Tariffario dei servizi. Se l'importo delle commissioni applicate dall'Agente di borsa non è specificato nel Contratto, il Tariffario dei servizi sarà il documento di riferimento per determinare l'importo delle commissioni dell'Agente di borsa. Se la data di scadenza per il pagamento delle commissioni applicate dall'Agente di borsa non è specificata nel Contratto e non è determinata in altro modo, ad esempio nelle presenti CGC, il Cliente è tenuto a pagare le commissioni all'Agente di borsa entro e non oltre 10 giorni dalla prestazione del servizio di investimento per il quale è stata addebitata la commissione.

16.2

L'Agente di borsa ha il diritto di modificare la portata dei servizi di investimento forniti e le relative commissioni nel Tariffario dei servizi. L'Agente di borsa deve comunicare la modifica del Tariffario dei servizi e la sua efficacia pubblicandola nei punti vendita e sul sito www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com.

16.3

Il Cliente prende atto e conviene che l'Agente di borsa ha il diritto di modificare il Tariffario dei servizi senza il consenso scritto del Cliente, in particolare nei seguenti casi: una volta all'anno, sempre a partire dal 1° febbraio, l'Agente di borsa ha il diritto di aumentare tutti i prezzi dei propri servizi in base al tasso di inflazione dell'anno solare precedente, come annunciato dall'Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca.

16.4

L'Agente di borsa si riserva il diritto di modificare unilateralmente il Tariffario dei servizi in conformità all'articolo 25.2 delle CGC. Tutte le modifiche al Tariffario dei servizi, ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 5 del presente articolo, saranno apportate dall'Agente di borsa notificando ai Clienti tali modifiche con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla loro efficacia mediante pubblicazione sul sito web www.capitalmarkets.sk/mifid, www.investingfox.com. Se il Cliente non è d'accordo con la modifica del Tariffario dei servizi, ha il diritto di risolvere o recedere dal Contratto secondo le modalità concordate nel

www.investingfox.com



Contratto stesso. Se la modalità di risoluzione del Contratto non è stata convenuta nel Contratto, il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto per iscritto con effetto immediato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della modifica del Tariffario dei servizi. Se il Cliente non recede dal Contratto entro i termini specificati, si ritiene che abbia accettato la relativa modifica. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Cliente è tenuto a pagare la parte proporzionale del prezzo per i servizi la cui esecuzione è già iniziata.

16.5

L'Agente di borsa può concordare con il Cliente, o con un potenziale Cliente sulla base di un addendum scritto al Contratto, l'importo individuale dei corrispettivi indicati nel Tariffario dei servizi.

Articolo 17 Diritti e obblighi del Cliente

17.1

Il Cliente è tenuto a notificare e dimostrare con documenti qualsiasi modifica dei dati precedentemente forniti all'Agente di borsa in relazione al Contratto (ad es. cambio di residenza, di carta d'identità, ecc.) ed è responsabile di eventuali danni subiti a seguito della violazione di tale obbligo. L'Agente di borsa non è responsabile per i danni causati dalla notifica di informazioni errate, false o non aggiornate. Inoltre, è tenuto a informare senza indugio l'Agente di borsa di qualsiasi cambiamento nei fatti che, ai sensi dell'articolo 4 e del punto 10.3 delle presenti CGC, possa influire sulla prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Agente di borsa.

17.2

In caso di prestazione di servizi di investimento da parte dell'Agente di borsa, il Cliente si impegna a: fornire senza indugio tutte le informazioni, tutti i documenti e l'altra collaborazione richiesti dall'Agente di borsa al Cliente per l'adempimento alle disposizioni del Contratto e delle presenti CGC, altrimenti l'Agente di borsa non sarà responsabile di alcun danno.

17.3

Il Cliente, che sia una persona giuridica o un persona fisica - imprenditore individuale, deve comunicare

all'Agente di borsa il proprio codice LEI (identificativo della persona giuridica o della persona fisica - imprenditore individuale) in qualsiasi momento, su richiesta dell'Agente di borsa, al fine di adempiere agli obblighi di dichiarazione dell'Agente di borsa o ad altri obblighi previsti dalla legislazione in materia. Concludendo ogni negoziazione di Strumenti Finanziari e ogni richiesta di prestazione di un servizio di investimento, il Cliente dichiara che il suo codice LEI è valido e rimarrà valido per il periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione della negoziazione o del servizio di investimento in questione.

17.4

Il Cliente ha il diritto di richiedere all'Agente di borsa di fornirgli un codice LEI, e a tal fine il Cliente deve fornire all'Agente di borsa la relativa procura e tutti i dati (compresi quelli relativi alle sue entità controllanti) richiesti dall'ente competente per ottenere il codice LEI. Il Cliente ha inoltre il diritto di richiedere all'Agente di borsa il rinnovo del codice LEI, ma l'ottenimento e il rinnovo del codice LEI per il Cliente sono addebitati dall'Agente di borsa con una commissione amministrativa in conformità al Tariffario dei servizi applicabile.

17.5

La dichiarazione del Cliente in merito al possesso di fondi utilizzati al fine della negoziazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 o a Euro 10.000,00 in contanti, a patto che l'Agente di borsa accetti tale pagamento. Il Cliente dichiara in modo vincolante che i fondi utilizzati/da utilizzare per l'esecuzione della negoziazione o delle negoziazioni di valore non inferiore a Euro 15.000,00 o a Euro 10.000,00 in contanti (o nell'equivalente della valuta in questione) sono in suo possesso e che esegue tali negoziazioni in proprio nome e per proprio conto. Il Cliente si impegna a presentare all'Agente di borsa, prima dell'esecuzione di una negoziazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 o a Euro 10.000,00 in contanti (o nell'equivalente della valuta in questione), in cui devono essere utilizzati i fondi di un'altra persona o, se la negoziazione dovesse essere eseguita per conto di un terzo, una dichiarazione speciale contenente i dati d'identificazione del terzo richiesti dalla legge, nonché

www.investingfox.com

27



il suo consenso scritto all'utilizzo dei suoi fondi per la negoziazione in corso e all'esecuzione della negoziazione per suo conto. Il Cliente prende atto che, in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla frase precedente, l'Agente di borsa si rifiuta di eseguire la negoziazione.

17.6

Ai sensi della Legge sui Titoli, l'Agente di borsa è tenuto ad accertare la proprietà dei fondi utilizzati dal Cliente per eseguire la negoziazione per ogni negoziazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 o a Euro 10.000,00 in contanti. Se il Cliente non adempie all'obbligo di dimostrare la proprietà di cui alla frase precedente, l'Agente di borsa è tenuto a rifiutare l'esecuzione della negoziazione richiesta.

17.7

Qualora il Cliente, per eseguire una negoziazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 o a Euro 10.000,00 000,- EUR in contanti, utilizzerà fondi di proprietà di un'altra persona o se la negoziazione sarà eseguita per conto di un'altra persona, il Cliente si impegna a presentare all'Agente di borsa in anticipo, entro un termine ragionevole (non più di 3 giorni lavorativi), una dichiarazione scritta che indichi il nome, il cognome, il numero di identificazione personale o la data di nascita e l'indirizzo di residenza della persona fisica o la ragione sociale, la sede legale e il numero di registro della persona giuridica che è proprietaria dei fondi e per cui conto viene/verrà eseguita la negoziazione, corredandola dal consenso scritto della persona interessata all'utilizzo dei suoi fondi per la negoziazione eseguita e/o la negoziazione da eseguire per suo conto. Solo dopo aver consegnato una dichiarazione scritta all'Agente di borsa sull'origine dei fondi del Cliente o di terzi, il Cliente può dare un ordine di eseguire una negoziazione all'Agente di borsa. La dichiarazione scritta deve essere firmata dalla persona i cui fondi e per conto della quale viene eseguita la negoziazione, conferendo così all'Agente di borsa il proprio consenso all'utilizzo dei suoi fondi.

17.8

Dichiarazione di una persona con un rapporto speciale nei confronti dell'Agente di borsa. Ai sensi della Legge sui Titoli, l'Agente di borsa non può eseguire



negoziazioni con persone che hanno un rapporto speciale nei suoi confronti le quali, per la loro natura, scopo o rischio, non sarebbero eseguite con altri Clienti. L'Agente di borsa è tenuto a verificare, prima di eseguire la negoziazione, se la persona con cui esegue la negoziazione ha un rapporto speciale nei suoi confronti.

17.9

Prima di eseguire un'operazione con l'Agente di borsa, il Cliente dovrà dichiarare in modo vincolante se è o meno una persona con un rapporto speciale nei confronti dell'Agente di borsa ai sensi della Legge sui Titoli. Il Cliente prende atto che in caso di informazioni false nella presente dichiarazione, l'atto giuridico tra il Cliente e l'Agente di borsa non è valido. Allo stesso tempo, il Cliente si impegna a comunicare senza indugio all'Agente di borsa qualsiasi modifica dei dati relativi a persone che hanno un rapporto speciale nei confronti dell'Agente di borsa.

17.10

Ai sensi della Legge sui Titoli e di altre normative speciali, entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare, ogni persona (il notificante) è tenuta a comunicare per iscritto all'Agente di borsa tutte le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone che, in virtù del loro rapporto con il notificante, hanno un rapporto speciale nei confronti dell'Agente di borsa.

17.11

L'Agente di borsa informa il Cliente che le comunicazioni (telefoniche e/o elettroniche) tra l'Agente di borsa e il Cliente o tra il Cliente e le entità specificate nell'articolo 6 delle CGC, che risultano o possono risultare nella conclusione di un'Operazione/un Ordine o che sono effettuate con l'intento di fornire servizi relativi agli Ordini, saranno registrate o documentate in altro modo. Le registrazioni delle comunicazioni dell'Agente di borsa/entità specificate nell'art. 6 delle CGC con il Cliente saranno conservate dall'Agente di borsa o dalle entità specificate nell'articolo 6 delle CGC per un periodo di cinque anni dalla data di creazione della registrazione, su richiesta della Banca Nazionale Slovacca per un massimo di sette anni. Il Cliente ha il diritto di chiedere all'Agente di borsa di rendere disponibile una copia delle registrazioni conservate.

www.investingfox.com



L'Agente di borsa si riserva il diritto di addebitare una tariffa ragionevole per la fornitura di documenti ai Clienti. Le registrazioni conservate sono inoltre accettate dal Cliente come prova, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, come prova inconfutabile delle comunicazioni così registrate. Il Cliente è inoltre consapevole e accetta che tutte le comunicazioni effettuate tra il Cliente e l'Agente di borsa e le entità specificate nell'articolo 6 delle CGC possano essere registrate allo scopo di migliorare la qualità dei servizi, archiviare le comunicazioni, nonché garantire la tutela del Cliente, dell'Agente di borsa e delle persone di cui all'articolo 6 delle CGC, mentre il Cliente accetta altresì la conservazione e l'archiviazione di tali comunicazioni da parte dell'Agente di borsa e delle entità specificate nell'articolo 6 delle CGC.

17.12

I Clienti possono comunicare i propri Ordini in modo diverso dalla comunicazione telefonica, secondo le modalità concordate per iscritto tra il Cliente e l'Agente di borsa, oppure il Cliente può comunicare i propri Ordini in occasione di un incontro personale, il cui contenuto deve essere registrato per iscritto dall'Agente di borsa o dai soggetti di cui all'articolo 6 delle CGC. Tali Ordini sono considerati equivalenti agli Ordini ricevuti per telefono.

17.13

Se, una volta concluso il Contratto, il Cliente continua ad offrire o a raccomandare gli Strumenti Finanziari pertinenti acquisiti dall'Agente di borsa ai propri clienti, il Cliente intraprenderà tutte le misure ragionevoli per garantire che gli Strumenti Finanziari siano offerti o raccomandati al Mercato Target in conformità alla MiFID II, in particolare tenendo conto del Mercato Target determinato/pubblicato dall'Agente di borsa nella propria determinazione del Mercato Target.

17.14

Il Cliente ha il divieto assoluto di svolgere una qualsiasi delle seguenti attività in relazione alla/e Piattaforma/e:

A) Senza il previo consenso scritto dell'Agente di borsa, utilizzare qualsiasi software che sfrutta l'analisi dell'intelligenza artificiale, inclusi robot o software analoghi nei sistemi e/o nelle Piattaforme e/o nell'Account del Cliente.

B) Trattenere, monitorare, danneggiare o modificare



comunicazioni non destinate a lui.

C) Utilizzare qualsiasi tipo di spider, virus, worm, cavalli di Troia, bombe a orologeria o altri codici o istruzioni che siano progettati per distorcere, cancellare, danneggiare o disabilitare la Piattaforma, il sistema di comunicazione o altri sistemi dell'Agente di borsa.

D) Inviare comunicazioni commerciali non richieste che non siano consentite dalla legge o dai Regolamenti applicabili.

E) Fare qualsiasi cosa che comprometta o possa compromettere l'integrità del sistema informatico dell'Agente di borsa o della/e Piattaforma/e dell'Agente di borsa, o causare il malfunzionamento o l'interruzione del funzionamento di tali sistemi.

F) Accedere in modo illecito o tentare di accedere, decriptare o aggirare in altro modo le misure di sicurezza applicate dall'Agente di borsa sulla/e Piattaforma/e.

G) Intraprendere qualsiasi azione che possa potenzialmente consentire l'accesso o l'utilizzo fraudolento o non autorizzato della/e Piattaforma/e.

17.15

Nel caso in cui l'Agente di borsa abbia il ragionevole sospetto che il Cliente abbia violato i termini e le condizioni di cui al susseguente articolo 17.14, tale comportamento sarà considerato una violazione di Termini e Condizioni Contrattuali e sarà soggetto alle conseguenze di cui all'articolo 16.2 del Contratto.

Articolo 18

Diritti e obblighi dell'Agente di borsa

18.1

L'Agente di borsa è tenuto a fornire servizi di investimento ai Clienti tenendo conto del livello di competenza ed esperienza accertato del Cliente, o tenendo conto della situazione finanziaria del Cliente, compresa la sua capacità di sopportare una perdita, e degli obiettivi di investimento del Cliente, se tali informazioni sono richieste al Cliente in conformità con la legislazione pertinente, e ciò con diligenza professionale e nell'interesse del Cliente. A tale proposito, l'Agente di borsa, quando fornisce servizi di investimento ai sensi degli articoli 73f e 73g della Legge

www.investingfox.com



sui Titoli, è tenuto a chiedere al Cliente di fornire informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti, o sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento nell'ambito della presentazione del Questionario del Cliente. La fornitura di informazioni accurate, veritiere e aggiornate da parte del Cliente consentirà all'Agente di borsa di agire nel migliore interesse del Cliente quando fornisce servizi di investimento e offre strumenti finanziari. Le informazioni fornite serviranno anche a valutare la compatibilità dello strumento finanziario o del servizio di investimento (o dello strumento finanziario) con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del Cliente. A questo proposito, l'Agente di borsa deve verificare periodicamente la variazione di tutte le informazioni fornite dal Cliente nel Questionario del Cliente. Nel caso in cui il Cliente non fornisca nuove informazioni aggiornate entro il periodo di tempo specificato dall'Agente di borsa, quest'ultimo riterrà che non si siano verificate variazioni. Nel caso in cui il Cliente fornisca all'Agente di borsa informazioni nuove e aggiornate che influiscono sulla modifica della strategia di investimento o sulla fornitura del servizio di investimento, l'Agente di borsa, dopo aver valutato i fattori rilevanti, offre al Cliente un'altra strategia di investimento o un altro servizio corrispondente al profilo del Cliente. Se il Cliente non si esprime entro un periodo di tempo ragionevole specificato dall'Agente di borsa dopo l'invio della strategia di investimento o del servizio proposto, l'Agente di borsa ha il diritto di risolvere il Contratto.

18.2

L'Agente di borsa invia ai Clienti, con la frequenza e le modalità concordate nel Contratto e/o indicate nel punto 10.8 delle CGC, informazioni sulle negoziazioni eseguite corredate da un prospetto sullo stato del Portafoglio del Cliente, che contiene in particolare informazioni sulla sua valutazione. Se non diversamente specificato nel Contratto, l'Agente di borsa invia le informazioni di cui sopra ai Clienti su un supporto durevole, in particolare in forma scritta per posta o per posta elettronica nel caso di negoziazioni eseguite, sempre dopo l'esecuzione della negoziazione

e un prospetto sullo stato del portafoglio del Cliente su base trimestrale o annuale in conformità all'articolo 10.8 delle CGC.

18.3

L'Agente di borsa invia gli estratti conto dei Conti Cliente gestiti ai sensi del Contratto su base trimestrale. Su richiesta del Cliente, l'Agente di borsa fornisce estratti conto con maggiore frequenza, e l'Agente di borsa si riserva il diritto di addebitare un costo ragionevole per la fornitura di estratti conto su richiesta del Cliente.

18.4

L'Agente di borsa informa il Cliente di tutti i fatti e gli eventi rilevanti relativi agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Cliente (ad es. scadenza, fusione, offerta di acquisto, scambio, sottoscrizione, dividendi, interessi e altri fatti).

18.5

L'Agente di borsa è tenuto a informare il Cliente che i conti patrimoniali in cui sono o saranno detenuti i Titoli esteri del Cliente emessi o registrati in un Paese terzo (ossia uno Stato che non è uno Stato membro dell'Unione Europea o un altro Stato appartenente allo Spazio economico europeo) possono essere o saranno soggetti alle leggi di tale Paese terzo, e i diritti del Cliente associati a tali Titoli possono pertanto differire da quelli che il Cliente avrebbe in relazione a Titoli nazionali o esteri emessi o registrati da uno Stato membro dell'Unione Europea.

18.6

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente accetta che i suoi fondi, temporaneamente registrati sul Conto di raccolta siano destinati principalmente al pagamento dei debiti del Cliente derivanti dalla prestazione di servizi di investimento da parte dell'Agente di borsa. L'Agente di borsa e il Cliente convengono che gli interessi maturati sui fondi del Cliente depositati sul Conto di raccolta saranno utilizzati per pagare le spese dell'Agente di borsa relative principalmente, ma non esclusivamente, al Conto di raccolta.

18.7

Se il Cliente invia un ordine di prelievo di fondi, l'Agente di borsa è tenuto a inviare tali fondi al conto del Cliente

www.investingfox.com



specificato nel Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale ordine. La data di invio dei fondi viene considerata la data di addebito dei fondi dal conto dell'Agente di borsa.

18.8

Gli strumenti finanziari contenuti nel Portafoglio del Cliente gestito dall'Agente di borsa non possono essere utilizzati come garanzia in altri rapporti giuridici dell'Agente di borsa, al fine di recuperare crediti non legati al Cliente o alla fornitura di servizi al Cliente o a meno che tale garanzia non sia richiesta dalla legislazione di un Paese terzo del Depositario e, allo stesso tempo, il Portafoglio del Cliente non può essere disposto in modo diverso da quanto previsto esclusivamente nelle presenti CGC, a meno che non sia diversamente previsto nel Contratto.

Articolo 19

Cessazione del rapporto contrattuale

19.1

Il Contratto può essere risolto in qualsiasi momento con l'accordo scritto di entrambe le Parti contraenti o risolto per iscritto da una delle Parti contraenti, anche senza indicarne il motivo, tuttavia la validità del Contratto cessa con la scadenza del periodo di preavviso di 3 mesi, a meno che il Contratto per la prestazione di servizi di investimento, di attività di investimento, attività di investimento e servizi accessori non implicino diversamente. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di invio della comunicazione all'altra Parte contraente, a meno che altre disposizioni delle presenti condizioni o del Contratto con il Cliente non indichino diversamente.

19.2

In caso di risoluzione del Contratto da parte del Cliente, quest'ultimo è tenuto a presentare altresì un ordine di vendita di tutti i Titoli dal proprio Conto cliente e a determinare il prezzo limite al quale desidera venderli, e ciò entro 30 giorni dalla data di consegna della risoluzione del Contratto all'Agente di borsa. Se il

Cliente non presenta tale ordine o il limite di prezzo specificato non corrisponde alla domanda del mercato, l'Agente di borsa ha il diritto di vendere tutti i Titoli del Cliente il Giorno di negoziazione successivo alla scadenza del termine specificato nella frase precedente al valore di mercato sul mercato regolamentato.

19.3

Per la risoluzione scritta del Contratto si intende anche la presentazione di un ordine del Cliente di ritirare tutti i fondi e il Cliente non potrà effettuare alcuna operazione sul suo conto patrimoniale nei 6 mesi successivi. Il Contratto si estingue allo scadere di un periodo di preavviso di 3 mesi. L'Agente di borsa è obbligato a rispettare questo termine solo se il Cliente non ha alcuni Titoli nel suo Portafoglio Clienti alla data di presentazione dell'Ordine di ritiro di tutti i fondi. In ogni altro caso, l'Agente di borsa deve procedere in modo proporzionato in conformità ai punti 19.1 e 19.2 delle presenti CGC.

19.4

La risoluzione del Contratto non pregiudica gli obblighi già esistenti al momento di tale risoluzione. Le presenti CGC rimangono in vigore fino all'estinzione di tutti i crediti e debiti esistenti tra il Cliente e l'Agente di borsa.

19.5

Al termine del Contratto, l'Agente di borsa è tenuto a consegnare al Cliente o a organizzare la vendita degli Strumenti Finanziari dal portafoglio del Cliente, secondo le istruzioni del Cliente.

19.6

Nonostante quanto contenuto nel presente articolo, se il Contratto viene risolto per motivi imputabili all'Agente di borsa, al Cliente o ad altre persone che agiscono per conto del Cliente, l'Agente di borsa ne informa il Cliente per iscritto (inviando un Avviso scritto) senza indugio.

19.7

Alla risoluzione del Contratto, tutti i poteri di procura concessi all'Agente di borsa in relazione alle prestazioni previste dal Contratto cesseranno.

19.8



Se l'Agente di borsa conclude un contratto di servizi finanziari con il Cliente utilizzando mezzi di comunicazione a distanza, il Cliente non ha il diritto di recedere dal contratto senza pagare una penale contrattuale e senza indicarne i motivi in caso di un servizio finanziario il cui prezzo dipende da variazioni del mercato finanziario che l'Agente di borsa non può influenzare.

Articolo 20

Tutela dei dati personali e delle informazioni

20.1

L'oggetto del segreto commerciale sono tutte le informazioni e i documenti relativi a questioni riguardanti il Cliente e l'Agente di borsa che non sono disponibili al pubblico, in particolare le informazioni sulle negoziazioni e sui saldi dei conti del Cliente. L'Agente di borsa comunica i dati che costituiscono segreto commerciale ad altre persone solo con il consenso del Cliente. Senza il consenso del Cliente, l'Agente di borsa presta queste informazioni solo nei casi specificati dalle norme giuridiche generalmente vincolanti.

20.2

I dati personali sono, ai sensi dell'articolo 2 della legge sul GDPR dati relativi a una persona fisica identificata, o a una persona fisica identificabile che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare sulla base di un identificatore generalmente applicabile, diverso dal nome, cognome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o identificatore online, o sulla base di una o più caratteristiche o tratti che ne costituiscono l'identità fisica, fisiologica, genetica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale.

20.3

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente prende atto che l'Agente di borsa tratterà i suoi dati personali al fine di fornire servizi di investimento ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. b), c) e f) del GDPR, nella misura e con le modalità previste dalla Legge sui Titoli o dalla legislazione applicabile. Il Cliente prende atto inoltre che è obbligato a fornire i propri dati personali all'Agente di borsa anche senza il proprio consenso,

qualora ciò sia previsto dal GDPR o da una legge speciale, in particolare / ma non esclusivamente dalla Legge sui Titoli, dalla Legge n. 297/2008 Racc. sulla tutela dal riciclaggio di proventi di reato e sulla protezione dal finanziamento del terrorismo e sull'emendamento e l'integrazione di alcune leggi, Legge n. 595/2003 Racc. sull'imposta sui redditi, e successive modifiche, Legge n. 359/2015 Racc. sullo scambio automatico di informazioni e conti finanziari ai fini dell'amministrazione fiscale e sulla modifica e integrazione di alcune leggi. L'Agente di borsa si impegna a proteggere questi dati da furto, perdita, danneggiamento, accesso non autorizzato, alterazione e diffusione.

20.4

Il Cliente prende atto che l'Agente di borsa è obbligato a conservare i dati personali in conformità con la legislazione pertinente per il periodo di tempo specificato nella legislazione specifica.

20.5

Con la stipula del Contratto, il Cliente (Soggetto interessato) prende atto che, ai sensi dell'articolo 34 del GDPR, l'Agente di borsa in qualità di responsabile del trattamento o altre persone autorizzate a trattare i dati personali pertinenti per conto del responsabile del trattamento e che collaborano con l'Agente di borsa all'ottenimento dei Clienti, o con cui l'Agente di borsa ha concluso un accordo di cooperazione, e i quali forniscono garanzie sufficienti per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme ai requisiti del GDPR e da assicurare la protezione dei diritti della persona interessata (agenti finanziari, agenti di investimento vincolati e imprese di investimento) sono autorizzati a trattare i dati personali del Cliente, in particolare ai fini della corretta prestazione dei servizi di investimento in conformità con la legislazione pertinente. Il Cliente è consapevole che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. b) e dell'art. 51 co. 1 del GDPR, l'Agente di borsa è autorizzato, o se è necessario per la corretta e tempestiva prestazione dei servizi di investimento, a effettuare un trasferimento transfrontaliero di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.



20.6

Se l'Agente di borsa tratta i dati personali del Cliente sulla base del consenso legale, il Cliente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Ulteriori dettagli nell'ambito della protezione dati personali sono disponibili sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid o www.investingfox.com nel documento Privacy Notice.

20.7

Il Cliente si impegna a mantenere riservati le proprie credenziali di accesso e a non divulgare i dati di accesso o il numero di Conto Cliente a terzi.

20.8

Il Cliente si impegna ad avvisare immediatamente l'Agente di borsa nel caso in cui venga a conoscenza o sospetti che le sue credenziali di accesso o il numero del Conto Cliente siano stati o possano essere stati resi disponibili a una persona non autorizzata. L'Agente di borsa adotterà quindi provvedimenti per impedire un ulteriore utilizzo delle credenziali di accesso e rilascerà credenziali di accesso sostitutive. Il Cliente non può inserire alcun Ordine finché non ha ricevuto le credenziali di accesso sostitutive.

20.9

Il Cliente riconosce di essere tenuto a collaborare a qualsiasi indagine condotta dall'Agente di borsa in relazione all'abuso o al sospetto di abuso dei propri dati di accesso o del proprio numero di Conto Cliente.

20.10

Il Cliente prende atto che l'Agente di borsa non sarà responsabile nel caso in cui una terza parte non autorizzata ottenga l'accesso a informazioni, inclusi indirizzi elettronici, comunicazioni elettroniche, dati personali, dati di accesso e numero di Conto del Cliente mentre quanto sopra viene trasmesso tra le parti o un'altra parte tramite Internet o altre strutture di comunicazione di rete, posta, telefono o altri mezzi elettronici, a meno che non sia causato dalla negligenza dell'Agente di borsa.

20.11

Se l'Agente di borsa viene informato da una fonte attendibile che i dati di accesso o il numero di conto del Cliente potrebbero essere stati ottenuti da terzi non autorizzati, l'Agente di borsa avrà il diritto, a sua

esclusiva discrezione e senza preavviso al Cliente, di disattivare il Conto Cliente.

Articolo 21

Proprietà intellettuale

21.1

La Piattaforma (o le Piattaforme), tutti i diritti d'autore, i marchi, i brevetti, i marchi di servizio, le ragioni sociali, il codice software, le icone, i loghi, gli elementi caratteristici, i layout, i segreti commerciali, i pulsanti, gli schemi di colore, la grafica e le denominazioni dei dati sono di esclusiva Proprietà intellettuale ("Intellectual property" - IP) dell'Agente di borsa o di terzi e sono protetti dalle leggi e dai trattati locali e internazionali sulla proprietà intellettuale. Il Contratto per la prestazione di servizi di investimento, di attività di investimento e di servizi accessori non concede alcun titolo di proprietà sulla Piattaforma (o sulle Piattaforme), ma concede solo il diritto di utilizzare la Piattaforma (o le Piattaforme) in conformità con le condizioni previste dal Contratto per la prestazione di servizi di investimento, di attività di investimento e di servizi accessori. Nessuna parte del Contratto per la prestazione di servizi di investimento, di attività di investimento e di servizi accessori costituisce una rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale dell'Agente di borsa.

21.2 In nessun caso il Cliente potrà oscurare o rimuovere qualsiasi diritto d'autore, marchio o qualsiasi altro avviso da qualsiasi Proprietà Intellettuale, Sito Web o Piattaforma/i dell'Agente di borsa.

21.3

L'Agente di borsa è proprietario di tutte le immagini visualizzate sul proprio Sito web, sulle piattaforme e sui software e contenuti scaricabili. Il Cliente non può utilizzare queste immagini in modo diverso da quello consentito dall'Agente di borsa.

21.4

Il Cliente ha il diritto di conservare e stampare le informazioni rese disponibili attraverso il Sito o le Piattaforme dell'Agente di borsa, compresi documenti, procedure, testi, grafica, video, audio, codice software, interfaccia utente, design e loghi. Il Cliente non può

www.investingfox.com



modificare, alterare, divulgare, trasmettere, distribuire o altrimenti diffondere o sfruttare commercialmente queste informazioni, in tutto o in parte, in qualsiasi formato a terzi senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'Agente di borsa.

21.5

Fatti salvi gli obblighi del Cliente derivanti dal Contratto, l'Agente di borsa concede al Cliente una licenza limitata, non trasferibile, non esclusiva e pienamente recuperabile, per l'utilizzo della/e Piattaforma/e (compreso l'uso del Sito Web e di altri software scaricabili associati) per piazzare degli Ordini.

21.6

L'Agente di borsa ha il diritto di disabilitare la/e Piattaforma/e per motivi di manutenzione in qualsiasi momento senza preavviso al Cliente, il che avviene solo nei fine settimana, a meno che non sia impraticabile o in casi di emergenza. In tali casi, la/le Piattaforma/-e non saranno disponibili.

Articolo 22

Reclami

I diritti e gli obblighi dell'Agente di borsa o del Cliente in relazione al Reclamo dei servizi forniti dall'Agente di borsa al Cliente in forza del Contratto sono disciplinati dalla Procedura di reclamo dell'Agente di borsa. La Procedura di reclamo è pubblicata e disponibile per i Clienti dell'Agente di borsa in forma scritta presso gli esercizi commerciali dell'Agente di borsa e in forma elettronica sul sito web dell'Agente di borsa www.capitalmarkets.sk/mifid a www.investingfox.com.

Articolo 23

Informazioni sul rischio di mercato

23.1

L'Agente di borsa avverte espressamente il Cliente di fatti e rischi importanti legati alla negoziazione con i Titoli. In particolare, l'Agente di borsa richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la negoziazione di Titoli è un'attività che comporta un elevato grado di rischio derivante dall'uso del potere finanziario e dalla rapida evoluzione dei mercati mobiliari. Il Cliente riconosce questi rischi e che essi possono comportare

svantaggi e perdite finanziarie per il Cliente.

23.2

L'Agente di borsa fornisce al Cliente le informazioni relative agli strumenti finanziari forniti dall'Agente di borsa in conformità con la legislazione pertinente, comprese le informazioni sulla natura e sulle caratteristiche dello strumento finanziario, sui rischi associati allo strumento finanziario, sull'introduzione di qualsiasi leva finanziaria e il rischio di perdita dell'intero investimento, sui rischi delle singole componenti nel caso di uno strumento complesso e la loro descrizione, sull'interazione di tali componenti e il loro impatto sull'aumento dei rischi, sulla volatilità dei prezzi dello strumento finanziario e sulle eventuali limitazioni della disponibilità del mercato, sugli obblighi del Cliente associati allo strumento finanziario o derivanti dalla disposizione di tale strumento finanziario, sui requisiti associati alla negoziazione a credito o a una negoziazione analoga, sull'esistenza e sulle condizioni di eventuali vincoli o altri diritti analoghi che l'Agente di borsa ha o potrebbe avere rispetto agli strumenti finanziari o ai fondi del Cliente o qualsiasi diritto di compensazione, su qualsiasi vincolo o altro diritto analogo del Depositario rispetto agli strumenti finanziari o ai fondi del Cliente, e qualsiasi garanzia di terzi, compresi i dettagli del garante.

23.3

Sottoscrivendo il relativo Contratto, il Cliente dichiara di aver preso esatta visione dei rischi e della natura della negoziazione dei titoli offerti dall'Agente di borsa. A questo proposito, l'Agente di borsa si impegna a fornire servizi al Cliente tenendo conto del livello di competenza ed esperienza accertato del Cliente, compresa la situazione finanziaria del Cliente, gli obiettivi di investimento, la capacità di sostenere le perdite, se tali informazioni sono richieste al Cliente in conformità alla legislazione pertinente.

23.4

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente riconosce espressamente che le perdite subite nella negoziazione di titoli sono interamente a suo carico e l'Agente di borsa non è responsabile in questo caso, tranne nel caso in cui la perdita sia stata causata dalla violazione degli obblighi dell'Agente di borsa derivanti dal Contratto o da norme giuridiche generalmente

www.investingfox.com



vincolanti. Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente conferma di avere una capacità finanziaria sufficiente per accettare e sostenere i rischi associati alla negoziazione di titoli e per far fronte a eventuali perdite subite in relazione a tale negoziazione.

23.5

Le informazioni o i materiali forniti dall'Agente di borsa al Cliente non costituiscono in alcun modo una raccomandazione o una sollecitazione da parte dell'Agente di borsa ad acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari. La decisione di investimento del Cliente di acquistare o vendere un determinato strumento finanziario è una decisione individuale, libera e seria, per la quale l'Agente di borsa non è in alcun modo responsabile.

23.6

Sebbene le informazioni fornite dall'Agente di borsa provengano da fonti affidabili, l'affidamento sulle quotazioni e sulle altre informazioni è a rischio del Cliente. In nessun caso l'Agente di borsa sarà responsabile di eventuali perdite subite dal Cliente a causa dell'uso di queste informazioni nella negoziazione. Non vi è alcun tipo di garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni messe a disposizione del Cliente dall'Agente di borsa, in particolare per quanto riguarda la garanzia di assoluta idoneità ad effettuare un investimento in termini di rendimento positivo.

23.7

L'Agente di borsa non risponde e non garantisce che ogni ordine vincolante del Cliente sarà eseguito al miglior prezzo, principalmente perché l'Agente di borsa potrebbe non avere accesso a tutti i mercati esteri in cui un particolare CP estero può essere negoziato, o altri ordini vincolanti di altri Clienti dell'Agente di borsa potrebbero negoziare prima dell'ordine vincolante del Cliente ed esaurire il volume disponibile di un particolare Titolo estero al miglior prezzo, oppure gli ordini vincolanti del Cliente possono essere instradati dal Broker o dal mercato estero al di fuori dei sistemi di esecuzione automatizzati per essere gestiti manualmente (nel qual caso l'esecuzione dell'ordine vincolante del Cliente può essere significativamente ritardata), oppure i ritardi o i

malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione del Broker o del mercato estero possono impedire l'esecuzione dell'Ordine vincolante del Cliente, possono ritardare l'esecuzione dell'Ordine vincolante del Cliente o possono far sì che l'Ordine vincolante del Cliente non venga eseguito al miglior prezzo.

23.8

L'Agente di borsa informa espressamente il Cliente che, in caso di aumento elevato e ingiustificato del valore dei Titoli in portafoglio, il Cliente è tenuto a verificare, prima di inoltrare un ordine vincolante per la vendita di tali Titoli, se tale aumento sia stato o meno causato da uno split, da uno split inverso o da qualsiasi altro errore di terzi, controllando le fonti di informazione disponibili o chiamando il numero di telefono dell'Agente di borsa +421 2/20 70 68 80. Se il Cliente non lo fa, l'Agente di borsa non sarà responsabile di eventuali perdite o danni subiti dal Cliente a causa dell'inosservanza di tali obblighi da parte del Cliente.

Articolo 24

Obbligo di informazione

24.1

L'Agente di borsa è tenuto a fornire al Cliente informazioni importanti relative alla negoziazione. Tuttavia, l'Agente di borsa non ha il diritto, né è autorizzato a fornire al Cliente consulenza fiscale e legale in relazione alla negoziazione di strumenti finanziari.

24.2

L'Agente di borsa è tenuto a informare il Cliente se la negoziazione, di cui si richiede l'esecuzione, è coperta dal sistema di tutela dei clienti fornito dal Fondo di garanzia per gli investimenti, nonché sulle condizioni delle garanzie fornite dal Fondo. L'Agente di borsa pubblica queste informazioni sul sito web www.capitalmarkets.sk/mifid e www.investingfox.com.

24.3

L'Agente di borsa fornisce al Cliente, ai sensi dell'art. 73d co. 1 della Legge sui titoli, informazioni sull'Agente di borsa di valori mobiliari e sui servizi forniti dallo stesso, informazioni sugli strumenti finanziari e sulle

www.investingfox.com



strategie di investimento proposte, comprese le istruzioni e le avvertenze relative ai rischi associati agli investimenti in tali strumenti o a specifiche strategie di investimento e alla protezione degli strumenti finanziari o dei fondi del Cliente, e se lo strumento finanziario è destinato ai clienti non professionali o ai clienti professionali, in relazione al mercato di riferimento identificato, informazioni sulle sedi di esecuzione del servizio, informazioni su tutti i costi e le relative commissioni, che includeranno informazioni relative ai servizi di investimento e ai servizi accessori, compreso il costo dei servizi di consulenza, il costo degli Strumenti Finanziari raccomandati al Cliente e le modalità di pagamento da parte del Cliente, compresi eventuali pagamenti di terzi, e divulga/rende disponibili tali informazioni attraverso il sito web dell'Agente di borsa su www.capitalmarkets.sk.

24.4

In relazione alla fornitura di servizi di investimento al Cliente, l'Agente di borsa può erogare Adempimenti, ma sempre e solo nella misura e alle condizioni stabilite dalla Legge sui Titoli, dal Regolamento e da altre leggi pertinenti. L'Agente di borsa può ricevere o erogare Adempimenti che hanno lo scopo di migliorare la qualità del servizio in questione per il Cliente e non ostacolano l'obbligo dell'Agente di borsa di agire in conformità con i principi di correttezza e cura professionale. Questi Adempimenti includono tutte le commissioni standard di terzi, come le commissioni di custodia, le commissioni di regolamento delle negoziazioni, le commissioni agli Organizzatori di mercato regolamentato e tutte le commissioni ufficiali, giudiziarie e amministrative. L'Agente di borsa può anche erogare o ricevere piccoli benefici non monetari da terzi in relazione all'esecuzione delle Negoziazioni. L'accettazione/erogazione di Adempimenti da parte dell'Agente di borsa avviene anche in relazione alla remunerazione degli agenti finanziari (o di altri soggetti di cui all'articolo 6 delle presenti CGC) che svolgono attività di intermediazione finanziaria per l'Agente di borsa in conformità alla normativa vigente, tuttavia tali Adempimenti sono finalizzati a migliorare la qualità del relativo servizio per il Cliente. L'Agente di borsa informa in dettaglio i Clienti sugli Adempimenti in conformità e nella misura richiesta dalla MiFID II.

24.5

L'Agente di borsa richiama inoltre l'attenzione del Cliente sul fatto che, in relazione alle negoziazioni di strumenti finanziari, il Cliente può incorrere in altri costi correlati (compresi quelli fiscali), che non vengono pagati tramite l'Agente di borsa e di cui l'Agente di borsa non richiede il pagamento.

24.6

L'Agente di borsa fornisce al Cliente le informazioni necessarie per comprendere la natura e i rischi del servizio di investimento, in particolare sullo strumento finanziario offerto, con largo anticipo rispetto alla firma del Contratto, i termini e le condizioni del presente Contratto e tutte le informazioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Il Cliente dichiara obbligatoriamente di essere stato debitamente informato in anticipo delle condizioni del Contratto e di tutte le informazioni contenute nel Contratto e in tutti i suoi allegati, apponendo la sua firma sul Contratto conferma questo fatto o la sua volontà di concludere il Contratto a distanza.

24.7

Ai sensi dell'articolo 73p co. 3 della Legge sui Titoli, l'Agente di borsa fornisce al Cliente informazioni sulla Strategia di esecuzione degli ordini, che sono pubblicate sul sito web dell'Agente di borsa su www.capitalmarkets.sk/mifid e www.investingfox.com.

Articolo 25

Notificazione di documenti

25.1

L'Agente di borsa dovrà consegnare i documenti di persona, tramite corriere, per posta o tramite mezzi di comunicazione elettronici (e-mail o altri mezzi elettronici) all'ultimo indirizzo noto del Cliente.

25.2

In caso di consegna personale (che si intende come consegna dei documenti da parte dell'Agente di borsa al Cliente o al suo rappresentante), i documenti si considerano consegnati al momento della loro consegna al Cliente, anche se il destinatario rifiuta di prenderli in consegna.

25.3



Quando i documenti sono consegnati per posta, si considerano consegnati in territorio nazionale il terzo giorno successivo a quello della spedizione e all'estero il settimo giorno successivo a quello della spedizione, a meno che non venga provata una data di consegna anteriore.

25.4

Gli atti consegnati tramite corriere si considerano consegnati il terzo giorno successivo a quello della consegna al corriere, a meno che non venga dimostrata una data di consegna precedente.

25.5

Gli atti si considerano consegnati anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la corrispondenza venga restituita all'Agente di borsa come non recapitabile al destinatario, in conformità ai punti da 25.1 a 25.4 delle presenti CGC.

25.6

Gli atti consegnati tramite e-mail (posta elettronica) o qualsiasi altro mezzo elettronico si considerano consegnati il giorno successivo a quello dell'invio, a meno che non venga dimostrata una data di consegna precedente.

25.7

Il Cliente è tenuto a garantire la notificazione delle spedizioni postali fornendo il nome o la ragione sociale corretti e l'indirizzo completo della sede legale o della residenza, compreso il codice postale. Gli estratti, gli avvisi e le altre notifiche dell'Agente di borsa al Cliente possono assumere la forma di un documento scritto inviato per posta, su supporti compatibili, trasmissione elettronica a distanza, ecc.

25.8

Per provare la notifica di un atto, sarà sufficiente dimostrare che la notifica è stata effettuata o che la busta contenente l'atto era corredata da un indirizzo corretto ed è stata spedita per posta raccomandata, a seconda dei casi.

Articolo 26 **Disposizioni finali**

26.1

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti CGC dovesse risultare invalida, inefficace o

inapplicabile in tutto o in parte, la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate. Le disposizioni della Legge sui Titoli, del Codice commerciale, del Codice civile e di altre norme giuridiche generalmente vincolanti in vigore nella Repubblica slovacca si applicano al posto delle disposizioni non valide, inefficaci e inapplicabili.

26.2

L'Agente di borsa si riserva il diritto di modificare unilateralmente, o di revocare le CGC e i termini e le condizioni contrattuali, in particolare a causa di modifiche delle normative giuridiche e/o sulla base degli sviluppi del mercato finanziario e dei capitali e/o degli sviluppi del contesto legale o commerciale e/o nell'interesse del funzionamento sicuro del mercato dei capitali e/o nell'interesse della stabilità del mercato finanziario o della minimizzazione del rischio e/o sulla base di una richiesta della Banca Nazionale Slovacca, o di altre autorità della pubblica amministrazione e/o per l'introduzione di un nuovo servizio fornito ai sensi del Contratto e/o di modificare le norme tecniche o procedurali applicabili ai servizi e ai prodotti dell'Agente di borsa, nonché per motivi volti a migliorare o a fornire innovazioni ai servizi forniti dall'Agente di borsa, per cui il Cliente sarà informato senza indugio delle modifiche mediante un avviso negli esercizi commerciali dell'Agente di borsa e sul sito web www.capitalmarkets.sk, indicando la data di entrata in vigore di tali modifiche. Le CGC entreranno in vigore non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso della loro emissione. Se il Cliente non è d'accordo con la modifica delle CGC, è tenuto a comunicare per iscritto il proprio dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle nuove CGC. A meno che l'Agente di borsa e il Cliente non concordino diversamente, l'Agente di borsa e il Cliente hanno il diritto di porre fine ai loro obblighi reciproci e di regolare i loro crediti reciproci. Il Cliente, che è un consumatore ai sensi di una speciale normativa giuridica, ha il diritto di recedere dal Contratto a titolo gratuito e con effetto immediato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle nuove CGC. Se il Cliente non comunica all'Agente di borsa il proprio dissenso con la modifica delle CGC o non recede dal Contratto entro il

www.investingfox.com





periodo di tempo sopra indicato, il Cliente accetta la modifica e accetta la proposta dell'Agente di borsa e i rapporti reciproci tra l'Agente di borsa e il Cliente sono regolati dalle CGC modificate a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica.

26.3

Una modifica alla documentazione contrattuale dell'Agente di borsa (incluse le presenti CGC), che non modifichi i termini e le condizioni contrattuali e/o i diritti e gli obblighi dell'Agente di borsa e del Cliente, e che rifletta esclusivamente adeguamenti tecnico-legislativi alla documentazione contrattuale, non è considerata una modifica alla documentazione contrattuale, per la quale l'Agente di borsa sarebbe soggetto a speciali obblighi relativi alla notifica di modifiche unilaterali ed esclude il diritto del Cliente - consumatore alla risoluzione immediata e a titolo gratuito del Contratto (ad esempio, mediante risoluzione con effetto immediato o recesso).

26.4

L'ambito di applicazione delle presenti CGC o di qualsiasi parte di esse può essere escluso solo previo accordo scritto tra l'Agente di borsa e il Cliente.

26.5

Le presenti CGC sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agente di borsa il 9 ottobre 2023 e sono entrate in vigore dal 24 ottobre 2023.

26.6

Le presenti CGC sono state pubblicate il 9 ottobre 2023.